N° 2.

STATUTI
DEL MAGISTRATO
DELLA SANITA'

Compilati l' anno 1728.

DAL D^r AGOSTINO GERVASI
CONSULTORE PROTOMEDICO,

Ed ora con nuove Dichiarazioni, ed Appendici dispoſti dalla Suprema e General Diputazione alla salute del Regno.

E FATTI IMPRIMERE D'ORDINE
DELL' ECCELLENTISSIMO

SENATO PALERMITANO

LI SIGNORI

VINCENZO MARIA LA GRUA TALAMANCA, E BELLACERA Duca delle Grotte, Marchese di Regalmici, Barone di Montelepre, dei Principi di Carini, Duchi di Villareale, Baroni di Zucco, Torrasini, Imbaccari, Signori dei Montraoni, Ciappa, Gruttaforte, &c. Deputato del Regno, Capo della Suprema General Diputazione della Sanità di queſto Regno, e sue Isole coadjacenti, Maeſtro Portolano, e Protomedico di queſta Capitale — Seconda volta PRETORE.

INNOCENZO MUZIO Barone di Manganelli, Ufiziale della Real Segretaria di Stato, e Guerra — Quarta volta.

VINCENZO PARISI dei Marchesi dell' Ogliaſtro — Seſta volta.

CARLO VANNI — Seconda volta.

CAVALIERE FERDINANDO LOGEROT Commissario Reale di Guerra degli Eserciti di S. M. — Terza volta.

ROSARIO MARIA LO GUASTO Barone del Porto, e Pennata.

BARONE GIOVANNI GUASCONI, E PLATAMONE — Senatori.

****

IN PALERMO MDCCLXXIII.
Nella Stamperia di D. Filippo Barravecchia Impressore dell' Eccmo Senato.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Patres conscripti consulite Vobis,
Prospicite Patriæ, conservate Nos.
M. Tullius Cicero Orat. IV. in L. Cat.

ECCELLENTISSIMO SENATO
E General Diputazione,

E venissi io qui a presentar all' E. V. questo Volume, che ora esce dalle Stampe, non farei altro, che restituire a chi si deve il suo. Questa Opera, che riceve la nuova luce, essendo un parto della vostra sagace mente, ed un effetto delle vostre vigilanti premure, non ha bisogno di mendicar il patrocinio del proprio Padre; giacchè del mio altro non ha, che la miserabile veste, di cui è indecorosamente coverta. Non è questo, nò, l' oggetto, che mi muove a comparire quì in pubblico; altre più interessanti cagioni mi spingono a produrre il mio nome. Si aspetterebbe ognuno, che io, seguitando lo stile delle Dedicatorie, e ripetendo i luoghi comuni, e le usitate frasi, m' impegnassi a dimostrare, che l' unica vostra occupazione è sempre stata quella di proccurare il pubblico bene; che l' utlità, a cui è diretta questa fatiga, è solamente do-

vuta alle vostre zelanti cure; che può bene star sicuro il Regno di vedersi preservato e difeso da ogni male, riposando sulle vostre provvide applicazioni.... Tutto ciò, che insieme con altre somiglianti cose, direi di vero, a nissuno giungerebbe nuovo, avvegnacchè ne restan tutti ben persuasi e convinti, né fa d' uopo, ch' io loro ne rinnovi la conoscenza. Il fine, per cui mi inchino dinanti all' E V., altro non è, che quello di manifestar a tutto il Mondo le infinite obbligazioni, che vi devo, in vedendo onorate del vostro benigno compatimento le mie insufficienze, e debolezze, ed accordatami quella graziosa protezione, di cui non sono degno, se non in qualche picciola parte, per riguardo dell'umiltà dei miei voti. Non sapendo dunque come mostrar all'E.V un segno dell'ossequiosa mia gratitudine, vi offro in tributo almeno questo monumento eterno della mia giusta riconoscenza, e della profonda venerazione, colla quale immutabilmente soscrivomi.

Di V.E. *Palermo li* 20 *Giugno del* 1773.

Eccmo Senato e General Diputazione.

Umiliss. Div. ed Obligatiss. Servidore.
Giuseppe Emmanuele la Placa Diputato della Suprema General Diputazione, e Cancelliere della Città.

DISCORSO
DAL DOTTOR
D. AGOSTINO GERVASI

Premesso alla Stampa del 1728.

Chi volesse riandare la storia de' secoli trapassati, scorrendo colla mente le tante, e sì diverse Provincie dell'Universo, chiara e manifesta cosa parrebbe, esser la Peste una continua, ed incessante Epidemia, la quale in giro sempre mantiensi, ora uno, ora un altro luogo affliggendo, a segno che con troppo detestabil periodo non lasci quasi giammai passare il corso di un secolo, senza farvi lacrimevole, e ben funesto ritorno. Potrebbe di ciò render sicura testimonianza questa stessa nostra Città, la quale, come si legge appo i nostri più fedeli Storici, si è veduta tante volte, senza compiersi dall'una all'altra il giro di un secolo, percossa da questo crudo flagello; incominciando, per tralasciare i tempi a noi più rimoti, fin dall'anno 1347., indi nel 1400., poscia nel 1482. nel 1493. nel 1530. nel 1575., e finalmente nel 1624.. Ma benchè questo fiero Malore non perdonando a luogo alcuno soglia di tempo in tempo stendere da per tutto la sua possanza, pur nondimeno, cheche ne sia la cagione, si osserva, che negli Stati all'Imperio Turco soggetti faccia sentirsi nemico più spietato, ed implacabile, e voglia inverso loro vie più ferocemente incrudelire. E nel vero per poco che ci piacesse disaminare le tante Pestilenze, che novellamente, per tralasciar le più antiche, hanno l'Europa tutta, non che la nostra Italia miseramente infestata, vedremmo tosto non altronde essere state introdotte in questa parte di Mondo, se non, se o dall'Africa, o dalle parti dell'Oriente, ed indi penetrando nell'Ungheria, Dalmazia, Polonia, ed altri Confini del Turco successivamente agli altri paesi comunicatesi. Ma nel tempo stesso non si potrà fare a meno di non iscorgere insieme, che la trascuraggine di molti e molti Popoli, e la lor poca diligenza in custodir le proprie fron-

tie-

tiere, ha dato talvolta largo campo al contagioso Malore di potere a suo talento da per tutto vagare; laddove col porsi in guardia, segli avrebbe potuto sul principio valorosamente resistere, ovviando insieme a tante innumerabili stragi, che in passando per dovunque ha lasciate. Quindi il più valevale sforzo, per abbattere un sì possente nemico par che debba solo riporsi nel fargli argine colle più esatte vigilantissime cure, per isfuggire l'assalto, non potendo egli in altra guisa vincersi, che col tenerlo sempre lontano; il che sarebbe vano a sperarsi, senza invigilare colle più esatte diligenze sulle Persone, Merci, o altre Robe da introdursi nel proprio Paese, e sopratutto quelle, che da Paesi Turchi, o Barbari procedessero, colle quali insieme si sono bene spesso i pestiferi semi introdotti; mettendo le sospette a quarantena, ed espurgo più, o men rigoroso secondo le circostanze, ma togliendo affatto il commerzio con quelle, che da luoghi attualmente infetti venissero. Per la qual cosa noi veggiamo le più regolate, e ben custodite Città, provvedute ciascuna di un autorevole Magistrato da Persone le più nobili, e savie composto, che con cura, e vigilanza particolare presedessero alla pubblica Sanità, col respingere da' confini a forza di somme cautele, qualora si appressasse, questo perniciosissimo Male, o imprigionarlo in quel paese, dove sia penetrato, o se mai con alta, e ben grande disavventura nel proprio avesse posto piede, rintuzzarne a tutta possa la forza, ed impedirne maggiori e più terribil stragi; le quali certamente avrebbero fine co' paesani tutti, se questi, e spezialmente la vil Plebaja sprovveduta di buoni Capi, e di ottime Leggi, o perduta la riverenza a' Magistrati, ogni cosa coi suoi disordini confondesse. Conobbe pur troppo questa evidentissima verità la nostra felicissima Capitale, quando l'anno 1575. sentissi fieramente assalita dalla Peste, introdotta in quest'Isola per una Galeotta di Corsari ammessa incautamente a pratica nella Città di Sciacca, ed indi ricevuta non meno in questa, che nella Città di Messina; ed allora fu, che i nostri Maggiori fatti cauti ne' più gravi perigli toccaron quasi con mani la precisa necessità, che vi era di un Magistrato, che invigilasse sulla cura della pubblica Sanità; ed in fatti presedendo in quel tempo al gover-

verno di questo Regno il Principe di Castelvetrano, e Duca di Terranova Don Carlo d'Aragona, e Tagliavia Palermitano, videsi formato la prima volta un tal Magistrato, che costava del Capitan Giustiziere, del Pretore, che in quel tempo era D. Giovanni Villaraut Barone di Prizzi, ed altri diciannove Cavalieri non meno amorevoli verso la Patria, Concittadini, che savj insieme, e di coraggio a bastanza forniti, a' quali fu poscia aggiunto per ventesimosecondo Deputato il Celebre Gio: Filippo Ingrassia Protomedico del Regno, ed ornamento della nostra Sicilia; ed in processo di tempo a questi, che per altro non eran pochi, ne furono aggiunti degli altri, in guisa che i Deputati, che formavano questo degnissimo Magistrato crebbero sino al numero di ventinove. Il che non può a bastanza dirsi, quanta confusione recasse negli aggiuntamenti, che si facevano, consumandosi gran tempo nell'esamina di qualche affare, il quale spesse volte per la diversità de' pareri o rimaneva sospeso, ed indeciso, o non senza grave pericolo della salute pubblica non se ne vedeva eseguita la risoluzione. Onde Marco Antonio Colonna scemando di molto il numero de' Deputati, lo ridusse a poco più che dodici. Indi l'anno 1624. introdottasi nuovamente la Peste in questa Capitale per la Nave della Redenzione venuta da Tunisi, ed ammessa a libera pratica contra il sentimento del Consiglio della Sanità, per ordine del Vicerè Principe Filiberto di Savoja, il quale ben tosto ne pagò il fio, essendo stato de' primi a rimanerne sconfitto col suo Secretario Navarro, che a ciò lo persuase, ed altri ottanta del Viceregio Palazzo, formavano, dico, allora questo Magistrato il Capitano Giustiziere, l'intero Senato, a cui presedeva in quel tempo Don Vincenzo del Bosco Duca di Misilmeri, e Principe della Cattolica, tre Principi, tre Cavalieri, e sei Medici, capo de' quali era Don Giuseppe Pizzuto Protomedico del Regno, a' quali poi fu aggiunto il settimo, che fu il famoso Marco Antonio Alaimo. Ordinandosi espressamente che dovesse prevalere sempre il voto più cauto agli altri, sebben fossero in numero assai maggiore, e che il Senato tutto non contasse che per un sol voto. Questo Magistrato nella forma suddetta fu confermato dagli altri Vicerè successori sino all'anno 1658. nel qual tempo Don Pietro Marti-

tinez de Rubio Arcivescovo di Palermo, e Presidente del Regno, conoscendo che il gran numero de' Deputati, siccome in tempo di Peste è necessario, così essendo questa lontana, serve solo a recare confusione, riformò nella maniera, che presentemente si vede, il Magistrato della Sanità, e volle che d'indi in poi costasse del Pretore co' Senatori, di quattro Diputati Nobili, che sieno stati o Capitani, o Senatori, e di tre Medici, due de' più periti e provetti, ed il terzo il Protomedico della Città; o sia Consultore dell'Ill. Pretore. Ordinò innoltre contra l'antica forma, che ciaschedun Senatore desse il suo voto decisivo, e che gli affari secondo il maggior numero de' voti dovessero terminarsi; danno a questo Nobile Magistrato non men egli, che gli altri Principi antecedenti una ben ampia potestà di bruciar robe, e di procedere a' più severi gastighi contro a' Trasgressori, fin'a poterli condannare all'ultimo supplizio; anzi la somma Clemenza de' Serenissimi Re Austriaci volendo con paterno amore verso questa Capitale, e tutto il fedelissimo Regno dar compenso a perniciosissimi inconvenienti altre volte accaduti, ha vietato a' Signori Vicerè di potersi ingerire in affari attinenti alla pubblica Sanità, o contravvenire anche in menoma parte alle particolari Istruzioni da quel Magistrato prescritte, ed ordinate. E quì non è da ignorarsi, che le Istruzioni per ordine del Principe Filiberto in tempo dell'ultimo Contagio osservate, furono certamente quelle di Gio: Filippo Ingrassia, le quali, siccome giudica il soprammentovato Alaimo, benchè nella prima apparenza sembravano buone, tutta volta nell'esecuzione di molte e molte cose riuscivano perniziose, ed anzi atte a far crescere il male, che ad estinguerlo. Il perchè l'anno 1652. l'istesso Alaimo per comando del Senato diede alla luce i suoi Consigli Politico-Medici; ma neppur egli (sia detto con sua pace) felicemente vi riuscì, sì per la loro prolissità, e confusione, come altresì per lo mescuglio delle questioni, e moltopiù per le contraddizioni, che in essi contengonsi: come allorchè dice in un luogo, che i varj termini della contumacia meno de' 40. giorni, e nell'inverno di 60. sia una grossa ignoranza, quantunque il sospetto sia minimo, ed in altri luoghi poi ammette il termine di pochi giorni; in un luogo stima di doversi bruciare le robe, ed in un altro

di-

dimenticandosi forse di quel, che prima avea detto; ciò dissuade, e cose simili; per non far motto delle cautele, che stabilisce, per mio avviso facili solamente a scriversi, ma non già a mettersi in pratica, come sarebbe il dire, che le telerie, ed i panni per isventolarsi si stendano in certa distanza, che uno non impedisse il vento all'altro, la carta di foglio in foglio sulle corde, e somiglianti cautele, che per eseguirsi qualunque più vasto piano appena basterebbe; le quali cose, ed altre, che non mi è d' uopo accennare, avendo colla sperienza mostrato la necessità, che tiene il Magistrato di sode Istruzioni per ben regolarsi ne' varj casi, che possono accadere, diedero l'impulso alla somma vigilanza di questo Eccmo Senato, e de' Nobili Diputati, i Signori D. Domenico Garzia e Vanni, D. Placido Gisulfo, D. Giulio Benza, e D. Scipione di Blasi, Cavalieri molte volte Senatori, dotati d'alto intendimento, ed amantissimi del bene pubblico, ad imporre a me il carico di formarle, acciocchè in affari di tanta importanza servissero di costante regola per l'avvenire. Ond' io ciecamente ubbidendo, mi accinsi all'impresa, compilando i presenti Statuti, da Lettere Reali, varie Lettere Patrimoniali, Bandi, Appuntamenti fatti in Diputazione, e molte altre Scritture disegnate per via di numeri, e notate nel margine degli stessi Statuti, per iscoprirsi la fonte, onde questi son tratti, non lasciando nel tempo stesso di scegliere il buono degli Scrittori nostri Siciliani su tal materia, fra quali segnatamente meritano degno luogo Gio: Filippo Ingrassia, Pietro Parisi, Marco Antonio Alaimo, e Domenico Bottone, Uomini celebri, e meritevoli di somma lode. Ma prima di terminare, fia bene di avvertire chi legge, essere i presenti Statuti indirizzati a preservarci dalla peste, e proibirne l'ingresso, allorché va spopolando qualche Città, o Provincia vicina, ma fuori della nostra Isola; riserbandomi un'altra volta a compilare quelle regole necessarie, allorchè si fosse introdotta in qualche luogo del nostro Regno, o che Dio non permetta, in questa medesima Capitale, per essere Istruzioni totalmente diverse, e malamente confondersi d' alcuni Autori. Al che certamente avrei io ora in un soddisfatto, se le mie gravi, e nojose occupazioni, e la brevità del tempo prefissomi, non me ne avesse distolto: sperando intanto mercè la divina

Bontà, e valevole patrocinio della nostra gloriosa Concittadina Santa Rosalia, che osservandosi gli Statuti quì compilati, non sia per essere necessaria questa seconda fatica, e molto più per essere di già passati quattro anni più d'un secolo, che non ha avuto ardimento di contagioso Malore di appressarsi a rivedere questa Isola, laddove prima, come sul principio abbiamo osservato, non soleva giammai compirsi il corso di un secolo, senza fieramente tornare ad assalirla.

AVVISO AL LETTORE

In questa nuova Edizione.

MAncate già le Copie delle stampe degli Statuti l'anno 1728. compilati dalla sperimentata mano del Dottor Agostino Gervasi Consultore Protomedico, sebbene nel Governo Generale di Sanità l'anno 1749. mandato alla luce da Pietro la Placa Cancelliere della Città, ed uno dei Diputati della Suprema e General Diputazione di Salute, si trovassero in maggior parte trascritti, tuttavia non eran sufficienti, perchè quelle generali Leggi suppongono le particolari, in cui si rinvenga più espressamente stabilito il governo degli affari riguardanti la pubblica salute. Non trascurando perciò questo Supremo General Magistrato la minor cosa, che contribuir potesse all'adempimento dei suoi doveri, che indirizzati sono al salutare oggetto della preziosa conservazione dell'umana vita, nel pensare di ristampare gli antichi Statuti, fu suo provvido consiglio di farli in alcuni punti meglio e con maggior chiarezza spiegare, acciocchè si togliesse via ogni equivoco, o dubbio, da cui può nascere in queste delicate materie un gravissimo inconveniente. Quindi è, che veggonsi ora in buona parte accresciuti, non già da nuove Leggi, ma da quelle appendici, e dichiarazioni, che la sperienza ha fatto conoscere non meno utili, che necessarie, per ottenersi nel miglior modo possibile la comun sicurezza.

Nell'avvertir di ciò il Lettore non fa d'uopo di trattenerlo maggiormente a disagio, mostrandogli il sommo beneficio, che trar deggiono i Cittadini da così fatta riordinazione; ma solamente conviene dargli una brieve notizia, della nuova forma, e stato, in cui rinviensi ora il Magistrato di Sanità dopo del 1743., diverso affatto da quello descritto dal Gervasi. Il precedente Discorso da questo dottissimo Medico posto avanti all'impressione del 1728. ci da una brieve cronologica narrazione dei tempi, nei quali dal 1347. sino al 1624. è stata questa Città disgraziatamente infettata dal contagioso Malore; e ci rende istrutti dell'origine, e progresso del Magistrato di Sanità, e delle fa-

facoltà, e giurisdizioni in varj tempi allo stesso accordate fino all'anno, in cui egli scrisse; come chiaramente si legge nel principio degli Statuti del 1728. Si sono in questa nuova edizione a bello studio lasciati intieri i capitoli, che spiegavano ciò, per soddisfar la curiosità del Lettore. Ci resta dunque ora di manifestare, in qual modo cambiossi l'aspetto, e lo stato delle cose, alloracchè nel 1743. per le funeste contingenze della Città di Messina fu commessa a questo Supremo Magistrato la general sovrantendenza sugli affari di Sanità.

La gravità degli accidenti, e la copiosità delle provvidenze produsse allora il bisogno di aggiungersi all'antico Magistrato altri otto distinti, e riguardevoli Personaggi, acciocchè tutti a misura del grado, e del particolare talento si applicassero al bene comune, ed alla preservazione della Patria, e del Regno. Due furono scelti dell'ordine Ecclesiastico, cioè l'Arcivescovo di questa Città, ed un altro costituito in sagra dignità; quattro dei primi Baroni del Regno, che fossero stati insigniti del grado di Pretore di questa Capitale, e due de' più sperimentati Giurisperiti. Quindi furono nel corso degli affari accresciuti altri due Diputati Nobili, per sollevar in parte dalle pesanti fatighe i Compagni, ad uno dai quali fu particolarmente appoggiata la cura di sovrantendere alla formazion dei Dispacci, e degli Ordini del Magistrato: e venne a tal grave uficio prescelto D. Pietro la Placa, che date avea concludenti ripruove dei suoi talenti, e del suo zelo nel grado, ch'esercitava di Cancelliere della Città.

Istituito poscia lo stesso ed eretto perpetuamente in Regia, Suprema, e Generale Diputazione colla Cedola Reale de' 4. Aprile 1746., eseguita dal S. R. Consiglio li 7. del mese di Maggio, furonle dalla Sovrana Autorità confermati tutti i diritti, facoltà, giurisdizioni, e privilegj, di cui sin allora avea goduto in tempo del Contagio di Messina; e di cui aveano fatto uso per lo avanti il Tribunal del R. Patrimonio, ed il Magistrato del Commercio: lasciandole la stessa forma, stato, e sistema, in cui allora si ritrovava. Ciò più chiaramente si scorge, in leggendo la succitata Cedola Reale, che si è tornata ad imprimere in fine dei presenti Statuti. Nell'anno poi 1754. a domanda del General Parlamento si benignò la Sovrana Munificenza con

suo

12) Reale Dispaccio degli 11. Maggio di detto anno dichiarare, ch'essendo i Diputati del numero dei Regj Consiglieri, esser dovessero a parte di tutte le preminenze, ed onori a quelli conceduti: come meglio si ravvisa dalla Copia del Real Ordine stampato anche al fine di questo Libro.

In cotal guisa composta ora vedesi la Generale Diputazione non più di undici voti, di cui sino al 1743. costava, ma di venti; cioè del Pretore, che n'è il Capo in virtù del summentovato Real Diploma del 1746., dei sei Senatori, e da 13. Diputati: che sono presentemente Monsignor Filangeri Arcivescovo di questa Metropolitana Chiesa, il Canonico D. Antonio Calvo Decano della stessa, il Principe di Lampedusa, il Duca di Protoameno, il Principe di Scordia, il Principe di Commitini, il Marchese D. Stefano Airoldi Presidente della R. G. C., D. Gio: Battista Asmundo Paternò Avvocato Fiscale della stessa, D. Vincenzo Giuvenco, D. Placido Vanni Duca di Arcorafi, D. Biaggio Vignuales, D. Giuseppe Gambacurta, e D. Giuseppe Emmanuele la Placa, che fa le veci ancora di Cancelliere. A questi tredeci Deputati ultimamente se n'è accresciuto oltre il numero undecimoquarto, ch'è il Cavaliere D. Ferdinando Logerot, per i rivelanti servigj da lui questo anno prestati col carattere di Senatore Diputato; ma che deve sopprimersi, riducendosi il numero all'antico piede, alloracchè succederà la prima vacanza di uno dei Diputati della Classe de' Senatori passati.

La maniera di congregarsi la Diputazione è la stessa, che fu nel Governo generale di Sanità a pag. 3. descritta; sedendo nell' Aula Senatoria, come Capo, il Pretore al lato destro, col tavolino, e campanello innanti, seguito dai sei Senatori, dal Sindaco, e dal Cancelliere della Città. Dal sinistro lato precede tutti Monsignor Arcivescovo, stando dirimpetto al Pretore, appresso a cui si assidono i quattro Ex Pretori, il secondo Ecclesiastico, i due Giurisperiti, ed indi gli altri Diputati Nobili, ognuno secondo la sua antichità, ed il suo grado. Succedono a questi i Medici cogli altri Uffiziali subalterni, stando finalmente nel mezzo una tavola, avanti a cui siedono il Promaestro Notajo, ed i Coadjutori del Diputato sovrantendente ai Dispacci. Ebbe nel suo principio questo General Magistrato il suo particolar Maestro Notajo, ma dopo l'anno 1751. per Real Ordine

ven-

venne abolito questo impiego; e fu prescritto di esercitarsi in giro un anno per ognuno dai Diputati della classe dei Senatori passati.

L'ordine poi per la facile speditezza degli affari è quello di commettersi dal Pretore i Memoriali dei Ricorrenti, e le Rappresentanze delle particolari Diputazioni, delle Università, e degli Ufficiali ad uno dei Diputati, da cui disaminato l'affare scriver si deve il suo sentimento dietro la carta rimessagli, e firmarla del suo nome; a cui poscia appor si deve dal Pretore *va bene*. In seguito di un tal voto formar si dovrà a corrispondenza il Dispaccio, in fine del quale a lato destro dovran soscriversi il Pretore, ed il Senatore Priore, ed all'opposto segnarlo dovranno uno degli Ex-Pretori, in cui passar dovrà secondo l'anzianità della Pretura di due in due mesi il Priorato, il Diputato referendario, o in mancanza un altro, ed in terzo luogo il Diputato sovrantendente alla formazion dei Dispacci; sotto il di cui occhio, e revisione debbon passar tutti gli Ordini, prima di sottoporsi alla soscrizione, e dovendo il primo apporvi la sua mano. Chiude quest'ordine il Diputato Maestro Notajo, che soscrive in mezzo della carta in ultimo luogo, precedendo in capo alle firme l'autorevole nome del Principe Governante, conforme si pratica in tutti i Collaterali Magistrati. Se l'affare però sarà di premura tale, che non ammetterà il menomo ritardo di tempo, potranno allora spedirsi le prontuarie provvidenze con Lettere segnate dal solo Cancelliere, confermandosi indi, e dandosi gli ulteriori ordini per via dei consueti Dispacci. Procede nel caso di non meritar il negozio quanto si è detto di sopra, di esaminarsi dall'intiero Congresso, poichè allora dal Pretore dovrà immediatamente convocarsi la Generale Diputazione, e diterminarsi le risoluzioni col maggiore concorso dei sentimenti, che dovranno dal Pro-Maestro Notajo scriversi nel libro degli Appuntamenti; ed a correlazion degli stessi diramarsi indi gli opportuni provvedimenti.

È sufficiente questo brieve dettaglio a dar una chiara idea e cognizione dell'attual sistema, e stato della General Diputazione, il di cui governo va regolato e diretto dagli Statuti nel presente volume trascritti, e da quei, che nel Governo Generale della Sanità del 1749. testè mentovato

tro-

trovansi impressi. Resterebbe ora a dar ragione del metodo tenuto in questa nuova Edizione, ma ognuno, che si prenderà per poco la pena di osservare l'impressione del 1728., si accorgerà di essere lo stesso, e che non si è voluto alterare, per conservare ancora l'antica forma data da una mano così maestra. Solamente, ove lo ha portato il bisogno, si sono aggiunti i nuovi Capitoli, che servissero a meglio dichiarare i primi. Non si sono poi trascritti i documenti, che seguivano le Istruzioni, perchè la maggior parte si leggono stampati nel Governo Generale di Sanità del 1749., e sarebbe stato superfluo il replicarli. Si sono soltanto impressi dopo i presenti Statuti quei pochi documenti, che si sono creduti necessarj all'oggetto di questa Ristampa; come sono la Cedola Reale della istituzione perpetua del Magistrato in Suprema General Diputazione, il Diploma Reale della concessione delle prerogative di Regj Consiglieri ai Diputati, un Biglietto Viceregio, in cui si dichiara spettare alla General Diputazione la conoscenza di una contesa tra gli Aromatarj coi Confettieri, e Droghieri, e finalmente i due principali Bandi, che si promulgano ogni anno per assicurare la conservazione dell'umana salvezza. La piena osservanza di queste Leggi accompagnata sempre da una sagace previdenza, e guidata dalla possente Protezione della gloriosa Cittadina S. Rosalia può ben accertar ognuno, che si terrà sempre lontano da questo fortunato suolo il pestifero orrendo morbo, come lo è stato costantemente dal 1624. anno, che forma l'epoca delle perenni felicità di questa Capitale, e l'obbietto degli incessanti comuni voti di ringraziamento, e di lode.

STATUTI DEL MAGISTRATO DELLA SANITA'.

I.

L Magistrato, o sia Diputazione della Sanità, a cui spezialmente spetta la cura di invigilare alla custodia della pubblica salute, vien composto dall' Eccellentissimo Senato, quattro Diputati Nobili, e tre Diputati Dottori di Medicina. I Diputati Nobili debbon esser di età d'anni 40. in su, e che sieno stati Capitani Giustizieri, o Senatori. I Diputati Medici, per evitare la confusione, non possono essere più di tre: cioè il Protomedico della Città, o sia Consultore dell'Illustre Pretore, ed altri due i più periti, provetti, e di maggiore sperienza.

II.

La maniera di eligersi sarà questa: Si dovranno dal Senato nominare otto, o dieci Persone Nobili Senatori, o Capitani passati dell'età suddetta, e facendole passare per voti segreti, se ne eligeranno quattro, che avranno avuto il maggior numero dei voti: siccome ancora nella forma già detta per voti segreti si eligeranno i due Medici Diputati.

III.

Questa Diputazione formata nella maniera suddetta dee costare di undici voti decisivi, che saranno quei dell' Ill. Pretore, e Senatori, ciascuno col suo voto, e dei quattro Diputati Nobili. I voti però dei tre Medici Diputati saranno solamente consultivi.

IV.

Benchè i Medici della Diputazione non abbiano voto decisivo; tuttavia considerando il molto che giova attendere ai loro dettami in una materia, che tanto importa, si incarica ai Diputati di aver particolare riguardo ai loro consigli; essendo i Medici persone pratiche, e che in materia di salute possono con maggior accertamento consigliare quello, che più conviene.

V.

Il Maestro Notajo dell' Eccellentissimo Senato dovrà incaricarsi di tutte le Scritture, Registri, e Libri spettanti a questa Diputazione, assistendo in essa ogni volta, che occorre, e notando con attenzione i voti di ciascuno, dovendo eseguirsi tutte quelle risoluzioni, che saranno state determinate con maggior numero di voti decisivi.

VI.

La disposizione, ed elezione di tutti i Ministri della Diputazione, e tutto quel, che appartiene alla custodia della Sanità, resta a carico del Senato.

VII.

In tempo di peste, (che Dio tenga sempre lontana) o sospetto prossimo di essa, tiene facoltà l'Eccellentissimo Senato di poter eligere oltre ai soliti, altri Diputati, e Ministri, siccome ancora di chiamarli, se sono assenti, secondo le varie circostanze, e le urgenti necessità.

Nei

VIII.

Nei tempi suddetti questo Magistrato ha potestà di promulgar Bandi, e dar tutti quegli ordini, che si stimano necessarj, e contro ai Trasgressori tiene facoltà di procedere a prigione, tortura, esilio, frusta, galea, brugiamento di robe, pene pecuniarie, ed anche all'ultimo supplizio: e tutto ciò *absque datione termini, & more belli*, procedendo *ex abrupto, nullo juris, nec ritus ordine servato*. Questa autorità non solamente tiene tutto il Magistrato, ma ciascuno dei Senatori, o Diputati per quello, che spetterà all'esecuzione del loro incarico.

IX.

Per Lettere Reali si proibisce agli Eccellentissimi Signori Vicerè di poter ingerirsi nelle materie spettanti alla pubblica salute, e di far eseguire cosa contraria alle determinazioni dell'Illustre Diputazione: essendosi la peste in questo Regno molte volte per tal cagione miseramente introdotta.

X.

Si proibisce ancora in esecuzione dei Reali stabilimenti di S. M. ai Comandanti, ed Ufiziali Militari di intromettersi nelle dipendenze di Sanità, dovendo solamente somministrare ai Diputati, e Ministri di Sanità ogni ajuto, e favore, di cui avran bisogno nelle urgenze, secondo le circostanze, che occorrono.

XI.

Questa era la maniera, con cui regolavasi questo Magistrato, qual una delle quattro Diputazioni particolari, sino all'anno 1743., ma in quell'anno per le funeste contingenze del contagio acceso, e scoverto in Messina, tolta la soprantendenza generale della pubblica salute dal Magistrato del Commercio, fu posta tutta indipendente nelle mani del Senato, e Diputazioni di questa Capitale. Fu d'uopo perciò di darsi alla stessa una nuova forma,

 ed

ed una maggior estensione; e di accordarsele una piena autorità; che poi interamente, e per sempre le rimase, quando nel 1746. riportò la graziosa concessione Reale di venir eletta in perpetuo Supremo Magistrato di Sanità. Ciò meglio si rilieva, in leggendo il Discorso premesso a questi Statuti, ove si rinviene più largamente spiegato, e posto in chiaro lo stato attuale, e la presente forma della Diputazion Generale, diversa affatto dall'antico sistema negli antecedenti Capitoli espressato.

XII.

Non assiste dopo ciò più il Maestro Notajo dell'Eccellentissimo Senato alla Diputazione, ma eretta ella in Magistrato Supremo, e segregato da ogni altro, tiene il suo particolare Maestro Notajo, ed altri Ministri, ed Uffiziali subalterni addetti al suo peculiare servigio.

XIII.

Quantevolte occorrerà far alcuna riconoscenza in materia della pubblica salute, così dentro la Città, come fuori, per Mare, o per Terra, dovranno andare uniti un Senatore, e un Diputato Nobile, ed un Medico, ripartendosi questa assistenza per settimana, o per mese, come giudicherà il Senato.

XIV.

Il Senatore, e Diputato Nobile, che assisteranno alla riconoscenza, non dovranno percepire lucro veruno sotto qualsisia pretesto, nè ricevere doni, e regali dalle Persone delle Navi; ed a ciò contravenendosi, saranno giudicate estorsioni.

XV.

Dipendendo la conservazione della pubblica salute in buona parte dalla maniera, onde si fanno le visite dei Bastimenti, che per qualsisia motivo sottopor si deggiono alla contumacia di più giorni, è necessario, che si eseguisca inviolabilmente la legge di dover almeno un Diputato Nobile esser presente nelle visite, che si fanno a tali Imbarcazioni.

Si-

XVI.

Si stabilisce dunque per fermo inalterabil regolamento, che non possa farsi la visita a qualunque Bastimento, che venga da fuori Regno, o da luogo proibito, senza che vi assista personalmente un Diputato Nobile assieme col Medico disegnato del mese, col Custode, Proccurator Fiscale, Attuario, o Condestabile.

XVII.

Per eseguirsi con maggior facilità questo stabilimento, e riuscir più agevole ad ogni Diputato di prestare la sua assistenza nelle visite suddette, debbano tutti i Diputati, e Senatori, che van compresi nel numero dei Deputati; ripartirsi fra loro questa carica una settimana per ognuno, cominciando dal primo fino all'ultimo, eccettuati gli Ecclesiastici, ed i Jurisperiti, che ne restano esenti; e così tornarsi a praticare sempre collo stesso ordine, e giro.

XVIII.

Il riferito Diputato assieme cogli Uffiziali sopra novenati non solo intervenir dee all'arrivo di qualunque Bastimento, che venendo da fuori Regno, dee soggettarsi alla contumacia di più giorni; ma ogni altra volta, che dal Custode della Sanità nelle visite delle Barche procedenti da luoghi non soggetti a quarantena, si incontri qualche difficoltà, o sia nell'esame delle patenti, o nel numero delle Persone, o nella loro salute, o in altre consimili circostanze.

XIX.

Resta perciò a carico del Custode, come si dirà in appresso, che in tali casi ne dia subito avviso all'Ill. Pretore, acciocchè ordinandosi la visita di salute, ne resti inteso il Diputato di settimana per intimar all'ora disegnata, la suddetta visita con tutti gli Ufiziali rispettivi.

XX.

Il Medico Diputato, che assisterà alla riconoscenza di Galeoni, Vascelli, e Navi grandi dovrà esigere dal Padro-

drone delle suddette Navi tarì diciotto; e se la riconoscenza è di Barche picciole, come sono Tartane, Fregate, Brigantini, Feluche, e simili, dovrà solamente esigere tarì dodici: con condizione però, che facendosi in un istesso giorno riconoscenza di molte Navi, i diritti non debbano moltiplicarsi, o esigersi interamente, da ciascuna delle Navi, ma ratizzarsi, e pagarsi pro rata dai Padroni di esse. E quando fossero necessarj più giorni di quarantena, ed in conseguenza nuove visite, in tal caso non potrà esigere più di due diritti, come sopra tassati, benchè le riconoscenze fossero moltiplicate.

XXI.

Il Proccurator Fiscale della Diputazione esigerà tarì otto per ogni volta, che interverrà alle riconoscenze, colle stesse clausole però, e limitazioni di sopra riferite.

XXII.

I diritti dell'Attuario nelle riconoscenze delle Navi grandi sono tarì otto, del Condestabile tarì quattro. Nelle riconoscenze delle Barche picciole le ragioni dell'Attuario sono tarì sei, del Condestabile tarì quattro; senza raddoppiare i diritti nel caso, che in un istesso giorno si riconoscessero molte Navi, e con tutte le clausole, e limitazioni suddette.

XXIII.

Per maggior facilità si stabilisce, che le Imbarcazioni, le quali devono purgar la contumacia di più giorni, che arrivano in uno stesso giorno nel Molo, e Porto di questa Città, debbano tutte visitarsi nella stessa ora; disegnandosi a tal effetto per maggior commodità di ognuno l'ore ventidue di ogni giorno.

XXIV.

Non potendo il Medico, Proccurator Fiscale, Attuario, e Condestabile esiger più di un solo diritto, come sopra

pra tassato, che dovrà pagarsi pro rata da tutti i Bastimenti in un sol giorno visitati, ciò si intenda regolato, in conformità di quanto dalle Ordinazioni Reali si è stabilito. Cioè; sino a cinque Bastimenti una sola sia la visita, ed un solo il diritto da pagarsi pro rata dai Padroni, che saranno visitati. Essendo in numero di sei, o sette, sia similmente una la visita, ma il diritto cresca per metà, vale a dire pagheranno li Padroni la rata d'un accesso, e mezzo. Crescendo il numero dei Bastimenti da sette sino a dieci, pagheranno i Padroni la rata di due accessi; e con ugual proporzione si procederà, allorchè il numero dei Bastimenti sarà maggiore di dieci, con doversi di mano in mano esiger sempre il diritto nella forma anzidetta.

XXV.

Nel caso, che arrivando qualche Bastimento in Porto prima delle ore 22., voglia per qualche suo particolar motivo anticipata la visita, previo il permesso del Capo del Magistrato, ed il consenso del Diputato di settimana, si potrà fare: con esser però tenuto il Padrone a pagar da se solo l'intiero diritto, senza goder del beneficio della ripartizione sopra descritta.

XXVI.

Il diritto stabilito per la visita di salute non possa esigersi più di una sola volta, ancorchè si facesse più di una visita, o nel corso, o nel fine della contumacia: come fu disposto di Real Ordine l'anno 1744. Se però per qualche motivo dovrà prorogarsi ad altri giorni la contumacia assegnata, bisognando in tal caso replicarsi le visite, non possano gli Uffiziali sudetti esigere più di due diritti come sopra tassati, benchè le riconoscenze fossero moltiplicate, a tenore di quanto si è testè diterminato.

XXVII.

Occorrendo, che per motivo di tempesta, o per altro accidente, non potessero gli Equipaggi dei Bastimenti venir sino alla Casina della Sanità, dovranno i Padroni (divi-

videndo similmente pro rata la spesa) apprestare agli Uffiziali un decente commodo da trasportarsi sino al Molo, senza che da questi si potesse pretendere diritto maggiore, o regalia per cagione di detto accesso al Molo, o in altri luoghi fuori dell' Officina di Sanità.

XXVIII.

Per quel, che tocca alle Guardie da mettersi sopra, e fuori delle Navi di qualsivoglia modo, si paghi a ragione di tarì tre al giorno per ogni Guardiano; senza che possano pretendere qualunque altra cosa sotto titolo di regalo, e di servizio straordinario.

XXIX.

Le Navi di Squadre di S. R. M., e di altre Squadre forestiere, che venissero per suo Real servigio, debbono da tutti riconoscersi *gratis*, e senza veruna mercede.

XXX.

Sarà obbligo del Custode della Sanità esigere i diritti suddetti dovuti ai Medici, ed altri Uffiziali della Diputazione, per poi distriburli ad ognuno.

XXXI.

Convenendo, che le Guardie siano Persone probe, idonee, timorate di Dio, e che non abbiano per la povertà eccitamento a commetter delle trasgressioni, è giusto, che si restringano ad un sufficiente numero, quanto alternando in brieve tempo, abbiano modo bastante da vivere. Si stabilisce pertanto, che non possono essere più di quaranta; 25. dei quali esser deggiano veri Marinaj, o Padroni di Barche, e gli altri 15. Persone, che esercitano un arte, o mestiere, che non sia vile, o discreditato. Siano di età non meno di anni 30., e non vi si ammetta gente oziosa, e caduta per i vizj in bassa fortuna,

Ad

XXXII.

Ad ogni Bastimento, che entra in contumacia, disegnar si devono due Guardie, una sul bordo, che sia sempre del ceto dei Marinaj, e l'altra in terra dentro la barricata, che sia dell'altra classe dei Guardiani.

XXXIII.

E' principale obbligo del Marinajo di guardia, ed esser dee la prima sua cura, tosto che salirà sulla Nave, di esaminar con diligenza, e riferire al Custode, se l'Equipaggio risponde al numero manifestato, e descritto nella Patente. Dee guardar, che l'Equipaggio del Bastimento non tratti con altri Legni contumaci, nè con altre Persone, o Barche, che siano in libera pratica, e che dall'un Bastimento all'altro non si getti qualunque sorte di roba.

XXXIV.

Se nel corso della contumacia accaderà qualche cosa degna di ripararsi, o si accorgerà di una minima trasgressione, sia in obbligo di chiamar una delle Guardie di terra, o il Soprantendente delle stesse, per farne avvisato il Custode della Sanità, che dovrà subito darne parte all' Illustre Pretore per ordinar il dovuto riparo.

XXXV.

Deve usar ogni diligenza, e cautela per riparar, e salvar il Bastimento da qualche pericolo, che per cagione di tempesta, o traversia di Mare potrà mai sopravvenire.

XXXVI.

Avendo bisogno il Bastimento, ch'è in contumacia, di sciorre il battello, o per far acqua, o per legar le gomene, o per altra urgenza, debba il Marinajo di guardia mettersi nel battello assieme coi Marinaj della barca per invigilare, che non trattino con alcuno, nè lascino in terra stracci, corde, o altro.

XXXVII.

Gli altri quindici Guardiani devono situarsi dentro la barricata ad uno per ogni Bastimento, per guardare anche da terra, che nissuna Persona, o Barca tratti, ed abbia commercio col Legno contumace.

XXXVIII.

Bisogna eligersi un Capo, che sovrantende sulle Guardie, curando, che adempiscano al proprio dovere. Questo Soprantendente deve essere una Persona, che viva di altro mestiere, di una probità conosciuta, e lontano da ogni vizio, e difetto. Non abbia maggiore stipendio degli altri, per non aggravare maggiormente i Padroni dei Bastimenti. Quando vi è un solo Bastimento in contumacia, aver deve il peso di andar al Molo di giorno, e notte per invigilare, se la guardia non manchi alla propria obbligazione, senza però conseguire veruna mercede. Ma essendovi più di una Barca in contumacia, deve Egli sempre essere una delle Guardie assistenti, senza star soggetto al giro, che si stabilirà in appresso per gli altri.

XXXIX.

Essendo Egli chiamato da una delle Guadie, che stan sulle Navi contumaci, per riferirgli qualunque cosa, dovrà subito darne parte al Custode, per farne inteso il Capo del Magistrato.

XL.

Ognivolta, che si destineranno tanto quei di Mare, che quei di Terra alla guardia dei Bastimenti, debba il Custode ammonirli delle Leggi, ed Istruzioni, che sono tenuti ad osservare, affinchè non possano allegare ignoranza alcuna.

XLI.

Dovendo ogni menoma trasgressione considerarsi come una gravissima colpa, ogni Guardiano, che in minima parte trascurerà di adempire la propria obbligazione, non

non solamente sarà sospeso, e privato immediatamente dall' Uficio, ma punito severamente coi castighi proporzionati alla qualità del delitto ad arbitrio del Supremo Magistrato, ed a tenor di quanto dalle Leggi si prescrive.

XLII.

La disegnazione dei Guardiani debba farsi con distribuzione successiva l'un dopo l'altro, per ripartirsi fra tutti egualmente la fatica, ed il guadagno. Si eccettua da questa Legge il Soprantendente, per cui deve osservarsi il regolamento disposto al Capitolo 38. Dovrà perciò formarsi una Nota segnata del Capo del Magistrato per disegnarsi ad ognuno il suo luogo; qual ripartimento non potrà mai il Custode alterare. Dovrà a tal effetto tenersi sempre affissa, ed esposta nella Casina della Sanità per esser nota ad ognuno, ed evitarsi in cotal guisa ogni motivo di querela.

XLIII.

La elezione dei Guardiani non deve farsi più come per lo avanti, ma con Patente del Magistrato. Essendo il caso della vacanza, dovrà il Pretendente presentar un suo Memoriale al Capo del Magistrato, che rimetterlo dovrà all'esame, ed informe del Sindaco, inteso il Proccurator Fiscale. Trovandosi idoneo, ed onesto per la relazione scritta del Sindaco, dovrà dal Capo del Magistrato farsi il decreto di spedirsegli la Patente, la quale dovrà segnarsi dal Cancelliere della General Diputazione, e registrarsi nell'ufficio di Sanità.

XLIV.

Non possano eligersi più Guardiani oltre del numero stabilito, sotto qualunque pretesto, o colore, se non che nel solo caso di esservi moltiplicità tale di contumacie, che non bastino i quaranta eletti. Altrimenti non avendo modo da sossistere decentemente, non si troveranno più Persone probe, ed oneste, che vorranno servire.

XLV.

Entrando nel Porto qualche Bastimento, a cui negar si deve per qualunque motivo la pratica; mentre resta ancorato nello stesso, o per cagion del tempo, o per domandare rinfreschi, o per prendere carico, o per discaricare delle merci non suscettibili, col permesso del Magistrato, se gli apponga per custodia una barchetta di guardia con quattro Marinaj dentro. Lo stipendio di questi sia pure di tarì tre al giorno, che dovranno scegliersi dal numero delle Guardie di Mare collo stesso ordine di ripartimento stabilito al Capitolo 42. Altri tarì due al giorno si paghino per la barchetta. Convenendo poi, che la stessa non si allontani mai per qualunque motivo da custodire il Bastimento sospetto, stia una altra Barchetta sempre a lato dell'altra, per dover accompagnare con due dei quattro Guardiani le Persone del Legno sospetto nel loro battello, qualora avessero bisogno di portarsi alla Casina della Sanità, per provvedersi di viveri, o per qualche altra occorrenza; pagandosi altri tarì due a questa barchetta.

XLVI.

Occorrendo però, che qualche Bastimento non entri in Porto, non mandi gente a terra, nè dimandi rinfresco, o soccorso, vi si apponga la stessa barca di guardia per custodia della pubblica salute. Se partirà quindi senza pratica, non sia obbligato il Padrone, nè il Console a pagar cosa alcuna, non potendo gli stessi obbligarsi di giustizia al peso di quelle cautele, che si fanno per conservazione del proprio Paese; conforme fu disposto con Real Dispaccio de' 22. Febbraro 1749. Le spese fatte per tale soccorso, supplir si devono dal Senato in seguito del succitato Reale stabilimento.

XLVII.

Stiano avvertiti più di ogni altro questi Marinaj a non far accostar al Legno sospetto, altre Barche, nè farlo praticare con quelle, che stanno in contumacia, e molto meno, che sono ammesse a pratica. Nè permettano as-

assolutamente di fare scendere dal Bastimento, e gettar sù degli altri qualunque roba, che sia; nè riceverla essi, oppure occultarla, per commetter dei controbbandi, e delle frodi, che arrecar possono un gravissimo pregiudizio alla pubblica salute. Scoprendosi rei di tali trasgressioni incorrano nelle pene più ardue ordinate dalle Leggi di Sanità, e che sian corrispondenti alla gravità della mancanza, e del delitto.

XLVIII.

Non si permetta in verun conto ai suddetti Guardiani, che sono posti alla custodia dei Bastimenti, o sul bordo degli stessi, o in terra, di condurre in loro compagnia al tempo delle contumacie le proprie Mogli, Figliuoli, o qualsisia altra Persona; sotto pena della privazion d'uficio, e di anni tre di carcere: conforme si dispone al n. 9. del c. IX. delle Istruzioni del Lazzaretto di Messina.

XLIX.

Nella stessa pena incorrano i Guardiani di terra, se per poco abbandoneranno il posto disegnato, e molto più se la notte, lasciando la guardia, verranno in Palermo a dormire alle proprie case.

L.

Abbiano il Custode, ed il Proccurator Fiscale particolar cura, che i Guardiani compiscano esattamente al proprio dovere, e con tutta la puntualità; dovendosi agli stessi ogni picciola ommessione passare per grave delitto. Essendo questa una materia, ove le negligenze più leggiere sogliono per lo spesso partorire i più gravi mali, dee qualunque minima controvvenzione punirsi con sommo rigore.

LI.

Quando le quarantene consumar si dovranno nel Lazzaretto, le Guardie per la custodia dello stesso, si scelgano del numero testè stabilito, colla stessa Legge, e coll'uguale stipendio di tarì tre al giorno. Abbiamo un obbligo preciso di badar colla maggior attenzione all'adempimento dei proprj doveri. Que-

LII.

Questi Guardiani abbiano l'obbligazione di eseguire gli stessi regolamenti di sopra disposti nel caso di assistere alla guardia dei Bastimenti. Curino particolarmente, che le Persone, le quali vengono a parlare coi Contumaci non ricevano, nè diano cosa alcuna, proibendo affatto ogni minimo commercio, e contatto di robe, e molto meno delle Persone. Badino ancora attentamente, che dalle finestre tanto esteriori, che interiori del Lazzaretto, non si butti alcuna cosa. E stiano in tutto soggetti agli ordini, che loro verran comunicati dal Custode del Lazzaretto, e dal Procurator Fiscale, che dovranno invigilare con ispeziale attenzione sugli anzidetti Guardiani.

LIII.

Trasgredendo in menoma parte al loro dovere, soggiacciano non meno a tutte le pene di sopra disposte, e che in simili casi vengono dalle Leggi ordinate; ma pure a tutti gli altri castighi benvisti al Magistrato Supremo.

LIV.

Le ragioni spettanti al Custode della Sanità siano quelle, che l'anno 1766. con Dispaccio della Suprema General Diputazione dato a 14. Maggio, dopo un lungo esame, furono stabilite a consonanza della consuetudine, e delle antecedenti disposizioni; come si legge nella seguente Tariffa.

LV.

Per ogni Nave, Vascello, Pollacca, Checcio, o altro simile Bastimento col buon pezzo, che procede da fuori Regno, o pure da questo Regno, con Patente, o Mercanzie di fuori Regno, sia tenuto ogni Padrone, o Capitano pagare al Custode della Sanità per ragion della pratica tarì undici. Al Marinajo della Sanità per apprestare gli uomini della Barca per servigio degli Ufiziali, che si portano a bordo delle suddette Navi per usar le diligenze, e cautele prima di essere ammesse a pratica, si paghino per ogni Nave tarì due. Al

Al Messo del Custode della Sanità per riferire l'accesso in questo Porto di ogni Nave, e poi conferirsi a Bordo della medesima per doverla visitare prima di ammettersi a pratica tarl quattro.

LVI.

Per ogni sopradetta Nave, che viene da questo Regno spettan al Custode della Sanità tarì sette. Al Messo per la causa di sopra tarì quattro.

LVII.

Per ogni Tartana, Pinco, Martingana, Leuto, o simile Bastimento, che provviene da fuori Regno, o pure da questo Regno con Patente, o Mercanzie di fuori Regno, spettano al Custode della Sanità tarì tre. Al Marinajo della Sanità per la causa di sopra per ogni sopradetto Bastimento tarì due. Al Messo del detto Custode per ogni suddetto Bastimento tarì tre da ogni Imbarcazione suddetta: essendo però di nazione Genovese, Romana, e Spagnola, debba il detto Messo esigere il solito, che ha esatto per il passato.

LVIII.

Per ogni suddetta Tartana, Pinco, Martingana, Leuto come sopra provveniente dal Regno, si paghino al Custode della Sanità tarì tre. Al Messo del detto Custode tarì uno.

LIX.

Per ogni Feluga, Paranza, Catacais, Spironara procedente da fuori Regno, o pure da questo Regno con Patente, o Mercanzie di fuori Regno, si paghino al Custode della Sanità tarì due per ognuna. Al Messo del detto Custode tarì due per ognuna.

LX.

Venendo le dette Feluche, Paranze, Catacais, Spi-

ro-

ronare da questo Regno; esiga il Custode della Sanità solamente tarì uno per ognuna.

LXI.

Li Brigantini, e Schifazzi, che vengono da fuori Regno, o pure da questo Regno con Patente di Sanità, o Mercanzie di fuori Regno, paghino al Custode della Sanità tarì tre per ognuno. Al Marinajo della Sanità tarì due per ognuno. Al Messo del detto Custode tarì tre per ognuno.

LXII.

Se però li Brigantini, e Schifazzi vengono dal Regno, esiga il Custode della Sanità tarì uno per ognuno. Li soli Brigantini pagano al Messo del Custode tarì uno.

LXIII.

Per ogni vista, o sia toccata, che fa il Custode sopra ogni Patente di Sanità esiga solamente tarì uno. Per ogni attestato, che fa sopra ogni Patente, esiga tarì quattro. Per ogni fede, che sarà ricercata allo stesso ad istanza di parte per ogni Imbarcazione, tanto se avese avuta pratica, quanto se fosse partita in contumacia, possa esigere tarì tre per una.

LXIV.

Questa Tassa dei diritti suddetti si dovrà inviolabilmente osservare senza alterazione veruna, e contravvenendo da qualsisia Persona, il Contravventore sia, e s'intenda incorso nella pena di privazione dell' Uficio, che starà esercitando, e nelle altre pene benviste al Supremo Magistrato, e dalle Leggi ordinate.

LXV.

La Pandetta come sopra stabilita si dovrà tenere sempre esposta al Pubblico con affigersi nella camera della Sanità: come trovasi sin dall' anno 1766. incisa in un mar-

marmo; acciocchè ognuno possa riconoscere quel diritto, che giustamente pagar dee per le revisioni. Se però dal Custode in ogni tempo si trascurasse la detta esposizione al Pubblico, s'intenda incorso nella pena di --7 10. da applicarsi ad arbitrio del Supremo Magistrato, oltre alle pene allo stesso benviste; in conformità di quanto fu nel 1728. disposto.

LXVI.

Capitando nel Portó qualsisia Nave procedente da fuori Regno, abbia inviolabile obbligazione il Custode della Sanità di far ingiungere il Capitano, o Padrone, che sia del Bastimento sotto pena della vita naturale, che debba dire la verità di tutto quello gli sarà domandato. Poi l'interrogherà del nome, di qual Paese sia, e donde si partì, quanto è che manca, quanti Marinaj porta, se porta Passaggieri, e quanti sono, e se sono meno di quei, che s'imbarcarono nel principio della partenza: e se dirà di sì, che dichiari il luogo, dove li lasciò. Di più se gli domanda se per lo viaggio sono tutti stati bene di salute, e se al presente sono tali. Di più se gli ricerca, che sorte di mercanzia porta, e se di tutta ne ha spedizione di Sanità, o Dogana; e se oltre a quella rivelata, ne abbia imbarcata altra, e lasciatala in altro luogo, o messala in altra Nave per lo viaggio. E se dirà di sì, che dichiari tanto il luogo, come la Nave, per osservare se sono repugnanti a concedergli la pratica, la quale si sospenderà ritrovandoli tali, e subito se ne darà la notizia all'Ill. Pretore per prendere le risoluzioni più cautelose.

LXVII.

Se gli domanda pure, se per il cammino abbia incontrato altro Bastimento. E se dirà di sì, che dichiari, che Bastimenti erano, donde si eran partiti, e se praticò con essi. E se dirà di averci praticato, si faranno scendere in terra tutte le Persone, che porta detta Nave, e si interrogheranno di una in una separatamente, per osservare se sono tutti uniformi nella confessio-

ne, che il Bastimento era limpio: e ritrovando qualche dubbietà, si faranno rimbarcar le Persone, sospendendo la pratica, e se ne darà notizia all' Ill. Pretore per intimare il Consiglio di Sanità, acciò si risolvesse quel, che si giudica più conveniente alla sicurezza della comune salute.

LXVIII.

Stia su di ciò ben avvertito il Custode, esaminando con ogni diligenza, se i nomi delle Persone corrispondano a quegli scritti nella Patente, e trovando un picciol divario, o nel nome, o nel pelo, o nella statura, o in altra simile circostanza, abbia l'obbligo di praticar quanto testè si è disposto. Molto più star dee vigilante sulla Sanità delle Persone, in cui trovando il menomo dubbio, immantinente debba sospender la pratica, e darne parte all' Illustre Pretore.

LXIX.

Perchè altra volta è succeduto, che i Padroni dei Bastimenti si sono negati a presentar la Patente, è stato da S. R. M. disposto con Dispaccio de' 14. Novembre 1761., che in questo caso, essendo tali Padroni suoi sudditi, oltre di praticarsi le dovute diligenze, è cautele di Sanità, restino soggetti a quattro mesi di carcere. Sia obbligo del Custode di invigilare sulla puntuale osservanza di questo Reale stabilimento, che di suo Sovrano Comando dee inserirsi, ed aggiungersi nelle generali Istruzioni di Sanità.

LXX.

Se il Bastimento, che dee visitarsi, resta al Molo, e manda l'equipaggio sul battello alla Casina della Sanità, venga accompagnato dalla barchetta della Sanità, ed al ritorno vi si metta dentro il Marinajo di guardia, quando dee purgar la quarantena.

LXXI.

Per eseguirsi la visita intieramente sulla Sanità delle Persone, siccome scendendo l'equipaggio, lascia sempre a bor-

bordo un uomo; per custodia della Nave; così terminato l'interrogatorio testè stabilito, si faccian salire nel Bastimento due Marinaj dell'Equipaggio per guardarlo, e scenda quegli, che prima vi era rimasto sopra, acciocchè si pratichi con Lui, quanto si è praticato cogli altri.

LXXII.

Si osservi questa necessaria cautela tanto nell'interrogatorio del Custode, quando in quello, che si fa dal Procurator Fiscale alla presenza del Diputato.

LXXIII.

Di più per maggior cautela i Padroni delle Navi faranno un manifesto esattissimo di tutta la roba, che portano, sottoscritto da essi, o dallo Scrivano della Nave, con notarvi eziandio le robe de' Marinaj, come a dire, tagli di panno, berette, tovaglie, ed altre bagattelle, delle quali non sogliono portare spedizion di Sanità, o Dogana.

LXXIV.

Finalmente se gli domanda, se per il cammino abbiano ritrovata roba abbandonata pel Mare, e presala, e se dirà di sì, si prenderà cognizione della roba, per osservare s'è soggetta, o nò, al fomite contagioso.

LXXV.

Avendo risposto alle suddette demande, e non incontrandosi difficoltà alcuna, si prenderanno le Patenti, e ritrovandole uniformi a quanto hanno detto, si darà la notizia all'Illustre Pretore, per chiedergli la licenza della pratica: ed ottenutala, il Custode si conferirà a bordo della Nave, numererà le Persone, per vedere, se sono corrispondenti al numero espresso nella Patente, e se godono buona salute: e costringendo il Padrone della Nave al giuramento sotto pena della vita naturale di essere la pura verità tutto quello, che ha palesato, farà salire sul Bastimento il Servente, o altra Persona, che stimerà a proposito

sito secondo le circostanze; il quale facendo le possibili diligenze, e non trovando cosa in contrario, lo riferirà al Custode, che gli darà la pratica con far salutare lo stendardo della Sanità in segno della pratica ricevuta.

LXXVI.

Ma se il Servente, o altra Persona, che manderà il Custode nella riconoscenza del Bastimento, ritrovasse cosa, che impedisse la pratica, lo riferirà al Custode, il quale sequestrando il Servente, o altra Persona sulla medesima Nave, ne darà la notizia all'Illustre Pretore, acciò si prendano le risoluzioni opportune.

LXXVII.

Si avverte il Custode, che nel metter in pratica questi principali doveri del suo uficio, non ne commetta ad altri la cura, ma debba egli eseguirli personalmente, avvegnacchè il Magistrato riposa sulla fede, ed onestà di lui. Se mai sarà egli per qualunque motivo incommodato, ed impedito a poter assistere di presenza al suo uficio, debba farne inteso l'Illustre Pretore, per disegnare una Persona proba, e capace a far le veci del Custode, durante la mancanza di quello. Difettando egli in qualche punto sopra disposto, ancorchè minima, e leggiera sia la ommessione, ed oscitanza, sia soggetto alla sospension dell'uficio, ed a quelle pene, che dal Supremo Magistrato saran credute proporzionate alla colpa, a tenor delle Leggi.

LXXVIII.

Per adempier tutte le anzidette parti del suo dovere si è assegnato al Custode un Servente, o sia Messo, il quale ha l'obbligo di osservare quanto nelle antecedenti Istruzioni del suo principale si è prescritto. I diritti a lui spettanti sono quelli, che si son tassati nella precedente Tariffa, che da lui non si può alterare, pretendendo qualche cosa di più, o per titolo di regalia, o di altro.

De-

LXXIX.

Deve in conseguenza di ciò il Messo andare a riferire all' Ill. Pretore ogni Bastimento, che arriva, con tutte le distinzioni dal Custode rilevate, nel prender la Patente, portandogliene scritta la nota. Se però si trovasse qualche Uomo mancante, o di più di quelli, che si trovano descritti nella Patente, o si estrinsecasse alcuna delle circostanze, che si espresseranno nei seguenti Capitoli, debba allora lo stesso Custode far di presenza la relazione all' Ill. Pretore, descrivendogli minutamente tutto ciò, che di dubbio, e sospetto ha già conosciuto, e non far eseguire tal parte dal Messo.

LXXX.

Deve il Custode della Sanità a tenore del suo obbligo registrare le Patenti dei Bastimenti ammessi a libera pratica, e farle passare dal suo Serviente, o sia Messo di due in due giorni nell' Uficio dell' Ill. Regio Maestro Notajo dell' Eccmo Senato, curando di farsi fare dal Pro-Maestro Notajo il ricevo in piè del registro delle Patenti consegnate, di mano dello stesso soscritto.

LXXXI.

Mancando il Serviente, o sia Messo del Custode in menoma parte al suo obbligo, e trascurando di puntualmente eseguire quanto gli verrà dal suddetto Custode incaricato, sia dall' uficio sospeso, e resti soggetto a tutte le pene, che si conosceranno proporzionate alla qualità della colpa commessa, in conformità delle Leggi.

LXXXII.

Nel caso, che capitasse qualche Bastimento procedente da Corfù, Cefalonia, o Zante, Isole del Dominio Veneto, tuttochè portasse Patenti limpie, non se gli darà mai libera pratica, essendo necessarj alcuni giorni di contumacia; come osserva la stessa Venezia, per la vicinanza, che hanno tai luoghi coi Paesi dei Turchi. La disegna-

gnazione di questo periodo di contumacia trovasi per lo più stabilito da qualche Real Ordine; altrimenti si chiami un Consiglio di Sanità per diterminarsi, esaminate tutte le circostanze di quel tempo.

LXXXIII.

Capitando qualche Bastimento procedente da luogo, o di natura sua sospetto, o dichiarato tale dalla Suprema General Diputazione, con tutto che asserisse aver Patente limpia del Console della sua Nazione residente in detto luogo, non solo se gli nieghi la pratica, ma se gli metta tosto una barca di guardia, e se ne dia notizia all' Illustre Capo del Magistrato.

LXXXIV.

Avendo da prendere le Patenti delle Navi sospette, a cui non dee darsi pratica libera, quelle non riceverà a mano, ma con una canna lunga; e poi profumandole nel luogo a ciò destinato con alloro, o rosmarino, e zolfo, le rimetterà all' Illustre Pretore, affinchè con ogni prontezza faccia giuntare la Diputazione di Sanità, nella quale tutte esattamente disaminandosi, attendendo alle circostanze de' luoghi, donde venne, e per dove ha passato la Nave, e delle notizie, che vi sono, risolva quello, che le parrà così circa il tempo della quarantena, che dovrà diterminare, come se sia il caso di non ammetterla, e darle lo sfratto.

LXXXV.

Le stesse diligenze debbono praticarsi nel prendere Lettere dai Bastimenti sospetti, profumandole bene, e tagliando i pieghi, affinchè dentro vi penetri il fumo, tenendo per questo fine alcuni crivelli di ferro con manichi, o pale lunghe, nei quali debbono mettersi le Lettere per profumarle senza toccarle. Le lettere, che vengono da Paese infetto, o di prossimo sospetto, non debbono in conto alcuno ammettersi; ma se la necessità il richiedesse, conviene farle aprire, profumarle più volte con maggior diligenza, bagnandole anche prima con aceto.

Non

LXXXVI.

Non si possano scendere, tagliare, e profumare queste Lettere, che alla presenza del Custode, per farsi appuntino eseguire le cautele sopra disposte. Ma non se gli paghi perciò mercede alcuna, dovendolo fare per natural peso del suo istituto.

LXXXVII.

Ma se nei pieghi si chiudesse altro, che carta, si divieta allora al Custode di riceverle. In tal caso si dovrà provvedere, con farle aprire alla presenza del Deputato Nobile di settimana, affinchè Egli destini per sì geloso uficio Persone timorate di Dio, che prestino in mano di lui il giuramento di non rivelare i fatti altrui.

LXXXVIII.

Si avverte, che le suddette Lettere non possono prendersi; non ostanti le cautele descritte, che dopo di essere stata fatta la visita di salute, e non mai prima. Se il Custode permetterà diversamente, sia dall'uficio sospeso, e soggetto alle pene degli Statuti ordinate.

LXXXIX.

Nel caso, che i Bastimenti, che non hanno pratica, avessero necessità di rinfreschi, o d'altro, si concederà loro, con usare le dovute diligenze alla presenza del Custode; ed avendo da pagare detta roba, il danajo si farà gettare nell'aceto, o vero acqua di mare.

LXXXX.

Alle Galee, o Vascelli di Guerra, che non sogliono portare Patenti di Sanità, non si darà la pratica, se prima i Comandanti non diano la relazione con giuramento, che si abbiano partito da luogo limpio, e che per lo viaggio non abbiano praticato con Navi sospette, e di godere tutte le Persone, che portano, ottima salute.

Al-

LXXXXI.

Riferendo il Custode la Patente non esser netta, o altro impedimento della libera pratica, dee l' Ill. Pretore intimare di un subito il Consiglio della Sanità nel Palazzo Senatorio, ed esponendo ai Diputati quello, che occorre, comincerà il Protomedico della Città a dare il suo voto consultivo, seguiranno gli altri due Medici, e poi con ordine daranno il voto decisivo i Diputati, e finalmente i Senatori, ed il Pretore, eseguendosi la risoluzione confermata dal maggior numero dei voti decisivi.

LXXXXII.

La Patente allora dicesi netta, quando riferisce il luogo, d'onde si parte, esser limpio, contenga il nome del Padrone, dei Marinaj, e Passaggieri, e loro numero, corrispondente al numero delle Persone, che ritrovansi sulla Nave. Quindi è, che per torre ogni adito alle frodi, che in gravissimo danno della pubblica salute potrebbero accadere, si è stabilito, che non si reputa, nè si ha per nettà la Patente, allor che la sua data, ed il numero delle Persone, non sian scritti distesamente, ma segnati in abaco; ed innoltre non siano annotati l'età, statura, fattezze, color di capelli, ed altri contrassegni non meno del Padrone, e Marinaj, che dei Passaggieri.

LXXXXIII.

Se mancasse alcuna Persona delle già dette, la Patente non sarà netta, perchè tal mancamento da gran sospetto, che quella sia morta. Perciò debbono interrogarsi in tal caso il Padrone, ed i Marinaj separatamente, facendogli far giuramento, con imporgli pena della vita a dire il vero, se quella Persona è rimasta in qualche luogo, o pure è morta. Se diranno averla lasciata, proccurisi, che di ciò sia fatta fede da quel Paese, se sarà vicino; il che non potendo farsi, ed osservando, che tutti sinceramente corrispondono al detto, per maggior cautela si ordinerà, che facciano alcuni giorni di contumacia sulla stessa Nave; ed intanto la roba loro, se ne

avran-

avranno da loro stessi, stando lontani un miglio almeno fuor della Città, sia maneggiata, e sventolata. Finita la contumacia, ed osservandosi dal Medico, che darà relazione della loro buona salute, si potrà dar la pratica così alle Persone, come alle robe. Se nel tempo però della contumacia verrà la fede autenticata della Città, ove rimase quella Persona, allora senza aspettare, che compiscano i giorni assegnati della contumacia, si darà loro libera pratica.

XCIV.

Ma se diranno colui, che manca, esser morto; sieno alla presenza del Medico interrogati separatamente dell'infermità, del modo, dei sintomi, del tempo della morte, e dei segni, che dopo morte apparvero nel cadavere. E se per detta interrogazione si conoscerà l'infermo esser morto di mal contagioso, si faccia subito ingiunzione sotto pena della vita, che ritornino, donde partirono, mettendo appiè della Patente la cagione, perchè non si abbia loro data la pratica, acciocchè non vadano altri Paesi infettando.

XCV.

Che se per conghiettura dalle risposte si conoscerà l'Infermo esser morto di malattia ordinaria, per maggior cautela si stabilirà, che facciano alcuni giorni di contumacia colle dovute guardie, fatto prima inventario della roba, e quella di pezzo in pezzo si vada sventolando. Finita poscia la contumacia, e godendo le Persone buona salute per relazione del Medico, si darà loro la pratica.

XCVI.

Se però il numero delle Persone è maggiore di quello espresso nella Patente, si farà l'interrogatorio nella stessa maniera, precedendo l'ingiunzione, se quelle Persone furono tragittate d'altre Navi, e se queste erano sospette, o infette, o pure prese in qualche spiaggia di mare, o in altro luogo. Ed essendo tutti uniformi nelle risposte, se altra difficoltà non si incontri, si prescriva, ed

 im-

imponga la contumacia; come sopra: quale già terminata, non si passi a dar la libera pratica, senza farsi prima nuove riconoscenze di salute. Queste medesime diligenze, e cautele osservar si debbano, allorchè si trovassero sulla Nave merci, e robe nella Patente, o Polizia di carico non descritte.

XCVII.

Le Navi, che procedono da Barbaria, o da Levante, Dominio del Turco, dove quasi sempre fa soggiorno la peste, nè si fa spurgo alcuno di robe infette; benchè portassero Patente netta, si avranno sempre per sospette; e perciò alle suddette si ordinerà rigorosa quarantena così alle Persone, come alle robe. L'istesso rigore dee usarsi coi Corsari, benchè fossero partiti dalla propria Patria; per esser ladri, e di poco timor di Dio, pigliando robe di Turchi, e di altri, o sospetti, o infetti, che sieno, ai quali non deesi in conto alcuno prestar fede.

XCVIII.

Perchè le Navi procedenti da Levante per non soggettarsi al rigore della quarantena, prima di approdare al nostro Porto, sogliono ricovrarsi in qualche luogo delle marine del Regno di Napoli, e proccurando una fede di quella parte non sospetta, la esibiscono dimostrando aver ivi praticato; pertanto si incarica ai Diputati, ed al Custode di non prestar credenza a simili attestati di luoghi senza privilegio di Magistrato, senza Lazzaretto, e senza commodità di potere sventolare, e purgare le robe.

XCIX.

Si nieghi perciò assolutamente la pratica, e si intimi lo sfratto a simili Imbarcazioni; come vien disposto negli Statuti Generali del 1749 c. 4. num. 1. fog. 196. Per evitare poi sì fatte frodi, si è determinato di non cambiarsi le Patenti in qualsisia luogo, affinchè si sappia la parte, onde procedono, ed il cammino, che abbiano fatto: stabilendo, che nelle Patenti vecchie si noti l' arrivo, il dis-

disbarco fatto di parte delle Mercanzie, o di Passaggieri. Soltanto rinnovar si debbano le suddette Patenti, allorchè le Navi compiscano il viaggio, a cui sono destinate, dovendosi allora notare tutte le circostanze nella suddetta Patente nuova del luogo, da cui prima si staccarono, dello scarico delle Mercanzie, e del nuovo carico preso.

C.

Nemmeno si dee prestar credenza alle suddette Navi, quantevolte portassero fede di Sanità scritta in lingua Greca, perchè le Navi suddette procedenti da Levante senza Patente, e Fede pubblica, avvicinandosi a qualche scaro della Morea, o altro luogo inculto, e ritrovando qualche Eremita, sogliono farsi formare una fede scritta in quella lingua, e poi l'esibiscono per fede pubblica.

CI.

Sogliono alle volte alcune Navi cariche di mercanzie procedenti da Levante approdare in Livorno, o altri Lazzaretti, e pigliandosi ivi la ragione delle Persone, e non delle robe, ottengono le Patenti postillate, con assegnare quei Magistrati, che non si è riconosciuta la Mercanzia, stando le Navi col boccaporto serrato. Poi arrivando nel nostro Porto asseriscono non aver Patente, per non mostrarla postillata, ma in suo luogo dimostrano le sole polize di carico, allegando aver praticato in quel luogo.

CII.

Stiano in tal caso molto cauti il Custode, ed i Diputati a non prestar fede alcuna alle sole polize di carico, senza vedere, ed osservar la Patente, ed a negargli la pratica. Se mai però vi possa esser motivo capace a persuadere per innocente la mancanza, o illegittimità di tali Patenti, si intimi allora congresso di Sanità, per esaminarsi con maturezza tutte le circostanze, e risolversi ciò, che conviene, ed è più canteloso alla pubblica salute.

 Non

CIII.

Non essendovi in questa Capitale Lazzaretto commodo fuor del commercio a mare, si dee negar la quarantena alle suddette Navi dei Corsari, e procedenti dal Dominio Ottomano, spezialmente se portano robe capaci di infezione; ma sarà meglio per la custodia della comune salute mandarle in Messina, ove vi è un ben formato Lazzaretto fabbricato a questo fine.

CIV.

Si incarica ai Diputati di usar tutto il rigore colle suddette Navi, non dovendo dimenticarsi, che nell'anno 1575. una Galeotta di corso, e nel 1624. la Nave della Redenzione venuta da Barbaria introdusse la peste in questa Capitale.

CV.

Ma se le Navi verranno da luogo già dichiarato infetto, o che si avesse notizia certa di tal infezione, o pure portassero Persone, o robe procedenti da detti luoghi dichiarati infetti, o avessero toccato in essi, o praticato con Navi, che vi fossero state: in tali casi, ed in ognuna di essi, si dee intimar loro subito lo sfratto sotto pena della vita naturale, quantunque le Persone fossero presentemente con buona salute. Nè si permetta loro di scendere roba eziandio non capace di infezione, essendo molto pericoloso il dimorare tali Navi nel Porto. Ed acciocchè detta Nave non vada in altre Città, mettasi appiè della Patente (la quale prima, che si prenda, si infonda nell'aceto, e si profumi bene alloro, e zolfo) la cagione, perchè non abbia avuta la pratica. Lo stesso sfratto si intimerà nella medesima maniera, se la Nave, che viene da luogo infetto, fosse ancora del nostro Regno. L'istesso ancora dee praticarsi, se la Nave, che viene da luogo infetto, portasse il Vicerè, come dice il Cardinale de Luca nel Capitolo 41, del Principe citato dal Muratori, che dai Sudditi sani debbasi negare l'ingresso, ed il commercio al Principe infetto, perchè l'esporre alla peste un luogo sano, non è un operare da Principe Padre dei Popoli.

Le

CVI.

Le Navi suddette volendo alcun rinfresco, la carità Cristiana vuole, che si debba loro dare colle solite cautele, ed in presenza del Diputato, mettendoglielo in un luogo a parte, ed allontanando da esso tutta la gente, che vi si trovasse, acciò non siegua il minimo disordine in materia di tanta importanza, nel venire i Marinaj con loro Schifo a prendere il rinfresco; invigilando in tal caso, che i Marinaj nello sbarcare, e rimbarcare non lascino nel cammino corde, fili, pezze di tela, o altra cosa soggetta ad infezione, dovendosi in questo usare il maggior riguardo, ed attenzione.

CVII.

Nel sopradetti casi dovendo ammettersi qualche Bastimento a più giorni di contumacia, egli è giusto, che si prescrivano quei regolamenti, che si devono osservare per la custodia, e sicurezza maggiore della comune salute. Primieramente, in arrivando i Bastimenti, siccome il Guardiano del Porto deve andare a riconoscerli, senza praticarvi; così trovandoli soggetti alla contumacia, (che poi si prefiggerà dalla General Diputazione) dovrà di concerto col Custode della Sanità disegnare, ove dovranno ancorarsi nel tempo della quarantena, affinchè stieno in debita distanza da quei, che si trovano in pratica. Ciò oltre di esser conforme al naturale obbligo dell'impiego di Guardiano del Porto, e per cui ne riscuote gli stabiliti diritti, gli è stato ultimamente con maggior premura inculcato dal Governo con Viceregio Biglietto de'22. Ottobre 1772.

CVIII.

Per evitarsi ogni disordine, che potesse mai accadere, stando o confusi, ed uniti, o poco distanti i legni contumaci da quei, che sono in pratica, si è disposto di costruirsi una lunga, e larga barricata sulla panchetta del Molo, dentro cui solamente ancorar possano,

e deb-

e debbano situarsi le Imbarcazioni, che capitano, ed han da consumar le rispettive contumacie, facendosi custodire da fedeli Guardiani, colla direzione di un Soprantendente, come altre volte si è praticato.

CIX.

Restino prevenuti i Consoli delle Nazioni di un tal regolamento, per farlo eseguire dai rispettivi Padroni, e Capitani delle Navi, e Bastimenti, avvertendoli, che non possono ormeggiare, ma rimanere alla ruota, se prima non sarà loro disegnato il luogo dentro la Barricata dai suddetti Guardiano del Porto, e Custode. A ciò controvvenendo sieno intesi, che non si accorderà mai la pratica, se non avranno osservato questo stabilimento, e non avranno purgata la competente contumacia nel sito, come sopra stabilito dentro la surriferita Barricata.

CX.

Il Custode, ed il Procurator Fiscale curino con somma attenzione, e vigilanza, che abbia effetto quanto di sopra si è disposto; dando conto all' Ill. Pretore, quantevolte si accorgeranno, che dal Guardiano del Porto, o dai Padroni delle Imbarcazioni si controvverrà a questo stabilimento.

CXI.

Se, dimorando le Navi in contumacia nella Marina del Molo, sopravvenisse gran tempesta, allora per non perdersi, si dia ordine di ritirarsi quanto più si potrà vicino lo scaro di detto Molo, con dar loro le necessarie vettovaglie, avvertendo, che non presuma Persona alcuna delle Navi di scendere in terra sotto pena della vita, o di praticarvi altra persona sotto la stessa pena, con assistere continuamente le Guardie a vista; e tornando il Mare in calma, debbano le Navi ritornare di nuovo nel luogo disegnato dentro la Barricata; come fu disposto nell' anno 1718.

Il

CXII.

Il Diputato Nobile, ch'è di settimana abbia l'obbligo di condursi qualche volta al Molo, osservare, se si eseguisce tutto ciò, che sopra si è prescritto, sì circa l'ordine della Barricata, come circa la direzion delle Guardie, ed ogni altro. Trovando la menoma controvenzione, sospenda immediatamente quell' Ufficiale, che troverà in colpa, dandone poscia avviso all' Ill. Pretore.

CXIII.

Per le Guardie, che appor si devono per custodire le Barche in contumacia, si sono già sopra disposti gli opportuni regolamenti. Non si cessa però di avvertire, che si stia colla maggior oculatezza a far loro compire il proprio dovere: essendo questo uno degli essenziali, e più necessarj provvedimenti per la conservazione della pubblica salute.

CXIV.

Il Custode, ed il Proccurator Fiscale abbiano particolar cura d'invigilare, che le Navi dentro la Barricata non pratichino una coll'altra. Scoprendo, che un Bastimento di minor quarantena commerciato in qualunque modo abbia con altro di maggiore periodo, dovranno darne parte al Diputato di Settimana, che ordinerà di prorogarsi non solo la contumacia del primo sino alla fine del secondo, ma ad altri giorni ancora, quando lo stimerà conveniente.

CXV.

Il periodo della contumacia, che si prefigge ai Bastimenti, debba principiare dal giorno stesso, e dall' ora, in cui sono stati dal Medico visitati alla presenza degli altri Ufiziali succennati, conforme si trova prescritto negli Statuti di Sanità, e fu diterminato con appuntamento fatto dal General Magistrato li 24. Luglio 1769.

Il

CXVI.

Il Proccurator Fiscale è quegli, che tien l'obbligo di far l'interrogatorio al Padrone, Marinaj, e Passaggieri del Bastimento, che va a sottoporsi alla contumacia di più giorni. Questo costituto fiscale deve farsi con maggior distinzione, e rigore di quello, che di sopra si è disposto riguardo al Custode.

CXVII.

Questo interrogatorio debba infallibilmente scriversi dall' Attuario notando distesamente le proposte, e risposte cogli stessi termini, e nel medesimo linguaggio come si parla, e dopo scritto minutamente si debba registrare in un libro separato nell' uficio del Custode di Sanità, per trovarsi pronto per ogni volta, che si ricercherà: contribuendo questa diligenza moltissimo alla conservazione della pubblica salute.

CXVIII.

Incontrando il Proccurator Fiscale qualche difficoltà, dovrà conferirla col Diputato Nobile assistente, e regolarsi secondo la direzione di lui. In tal caso si debba replicare più minutamente l'interrogatorio, per cercar di venir in chiaro del dubbio, ed osservar, se tutti sono uniformi nelle risposte.

CXIX.

Nel tempo, che si fa l'interrogatorio fiscale, e la visita di salute, non sia lecito a chichesia Negoziante, Sensale, Parente, o altro di entrar nella Casina della Sanità, sotto le pene, che vengono stabilite negli Statuti di Sanità.

CXX.

Essendo il periodo della quarantena maggiore dei sette giorni per causa di qualunque anche rimota suspicione del luogo, abbia l'obbligo il Proccurator Fiscale di cura-

ra-

rare, che in tutto il corso della contumacia dal Marinajo di guardia, ch'è sul bordo del legno unitamente coi Marinaj dell'Equipaggio si sventolino, ed espongano all'aere aperto le merci suscettibili, di cui va carico il Bastimento.

CXXI.

Trovando qualche disordine degno da riparare, debba darne immediatamente parte al Sindaco, come Fisco principale, per mettersi dallo stesso in uso i doveri di sua fiscale incombenza.

CXXII.

Qualora il Proccurator Fiscale controvvenisse di eseguire qualunque menoma parte delle Leggi, e Statuti di Sanità, tanto generali, che particolari, s'intenda immediatamente sospeso dall'impiego, e soggetto a quelle pene, che si crederanno dal Magistrato convenienti, e proporzionate al suo delitto.

CXXIII.

L'Attuario ha l'obbligo d'intervenire nell'interrogatorio fiscale, per notare, e scrivere distesamente le proposte, e risposte cogli stessi termini, e nel medesimo linguaggio, come si parla. Questo interrogatorio così scritto, e da lui segnato, dee passarlo ogni giorno a mani del Custode per farlo registrare in un libro separato, e conservarlo nel suo Uficio. Resta a suo carico ancora di eseguire ogni altra disposizione, che gli verrà ordinata dal Diputato, e da ciascun altro Ufiziale Superiore. Trascredendo al suo dovere sia dall' impiego sospeso, ed incorra nelle pene al Supremo Magistrato benviste, a corrispondenza della qualità della ommessione, o delitto; conformemente a ciò, che vien dalle Leggi stabilito.

CXXIV.

I Medici Consultori della Sanità debbano inviolabilmente osservare quanto nei presenti Statuti si dispone. Se nella riconoscenza di salute osserveran qualche Persona inferma, devon interrogarla, quanti giorni sono, che s'infermò, che sintomi abbia, se son passati quattro giorni; altramente si aspettino i quattro giorni, e poi si faccia denudare l'infermo, per vedere, se tiene buboni, parotidi, carboni, o petecchie, ed altri segni del contagioso maiore. Se non tiene questi segni, si stia ad osservar il progresso

del

del male, e la salute degli altri, prima di prendere risoluzione. Avverta il Medico cauto a non confondere i buboni venerei, le parotidi, e petecchie sintomi di febbre maligna, con quei, che sono pestilenziali.

CXXV.

Ha l'obbligo quel Medico, che sarà di mese trovarsi pronto, quando ne sarà avvisato alle ore 12. nella Casina della Sanità, per far la visita di salute a tutti i Bastimenti, che devono entrar in contumacia, o uscire, o nel corso della stessa, quantevolte vi sarà il bisogno di replicar le visite suddette. Trascurando di intervenire all'ora disegnata, sia in libertà del Diputato di farne chiamare un altro degli Ordinarj, ed in loro mancanza uno straordinario, per non ritardarsi maggiormente il Commercio, facendo a questo ultimo acquistare il diritto, che a quello spettava.

CXXVI.

E' obbligo del Contestabile di Sanità di fare le ingionzioni alle Navi procedenti da fuori Regno soggette a contumacia alla presenza del Diputato, Custode, Fiscale, ed Attuario. Queste ingionzioni si facciano scritte, e non orethenus, e si riducano in atti, consegnando la consimile al Diputato di settimana.

CXXVII.

Corre a carico del Condestabile di avvisare il Diputato, e gli altri Ufiziali, ogni volta, che dovrà farsi la visita, o qualunque altro accesso alla Casina della Sanità, al Molo, o a qualunque altra parte, per motivo delle occorrenze delle contumacie. Scusandosi il Diputato di settimana per qualche legittimo impedimento, ne avvisi un altro, che gli sarà da quello disegnato, affinchè non si faccia mai la visita senza l'assistenza di un Diputato. Sia Egli sollecito ad eseguire il proprio dovere, e con chiarezza, e puntualità faccia tutte quelle inibizioni, intime, ingiunzioni, ed ogni altro, che gli verrà ordinato. Mancando all'obbligazione sua, perda l'esercizio di Condestabile della Sanità, subentrando un altro in suo luogo,

che

che sarà dalla General Diputazione destinato; e stia soggetto innoltre a tutte quelle pene, e castighi, che avrà meritati a proporzione del delitto, o mancanza commessa a tenore delle Leggi.

CXXVIII.

Il Marinajo della Sanità abbia l'obbligo di andar colla sua barchetta ad incontrar tutti i Bastimenti, che entrano nel Porto per domandar da che luogo procedono, ed avvisarli, che non possono ormeggiare, se prima non sarà loro destinato il luogo, ove debbono ancorare, ossia nella Barricata, dovendo consumar quarantena, o nel Molo, dovendo ammettersi a libera pratica. Riferirà indi tutto al Custode per gli obblighi del suo impiego. Dovendo venirsi indi a presentar la Patente all'officina della Sanità, sia obbligo del Marinajo anzidetto di accompagnar il battello colla sua barchetta sino alla Casina, ed indi tornar collo stesso sino alla Nave, come praticar ancora dovrà, quando l'Equipaggio dee venire alla Casina per essere visitato; e non già al ritorno, perchè allora deve entrar sullo stesso battello della Nave il Marinajo di guardia disegnato. Essendosi costrutta una nuova Lancia per servigio degli Ufiziali di Sanità, dee correre a carico del Marinajo anzidetto di custodirla, essendosi a lui consegnata in forza di un atto, per essere responsabile di ogni danno, che le potrebbe accadere. Dovrà perciò eseguire le Istruzioni, ed ordini, che gli saranno incaricati dal particolar Diputato, cui si è data la soprantendenza, e cura della stessa Lancia. Abbia egli l'obbligo di apprestar i Marinaj, che bisognano per servigio della stessa a tenore delle suddette Istruzioni.

CXXIX.

Non possa per tutti gli anziscritti obblighi pretendere più dei due tarì stabiliti per suo diritto nell'anzidetta Tariffa del Custode della Sanità. Controvvenendo in menoma parte del suo dovere resti sospeso dall'Ufizio, ed incorra nelle pene dalle Leggi prescritte.

CXXX.

Dopo di essersi visitati gli Equipaggi dei Bastimenti nella Casina della Sanità, o nel Molo stesso, si ordina per ferma inalterabil legge, che ritornar debbano al proprio Legno, per purgar la contumacia stabilita, assieme colla Guardia di mare, che sarà destinata; conforme a ciò che si dispose nel Capit. 127. Si divieta espressamente d'allora in poi a tutti i Capitani, Padroni, Marinaj, e Passaggieri d'ogni Imbarcazione, che trovansi in quarantena di poter uscire dalla Barricata, se non sia terminata intieramente la contumacia, e dopo l'ultima visita ammessi a pratica. Si permette solamente loro di poter venire nella Casina della Sanità su i proprj battelli, accompagnati però sempre dal Marinajo di guardia, nel caso di dovere provvedersi di acqua, o di viveri, o pure nel fine della contumacia, per soggettarsi all'ultima visita, e ricever la pratica.

CXXXI.

Si divieta espressamente ai Consoli, Mercadanti, Sensali, ed altri di poter accostare alle Navi, e Barche, prima di entrar nel Porto, e di essere stati visitati. A ciò controvvenendo incorrano nelle pene dalle Leggi prescritte.

CXXXII.

Qualora le Persone testè citate avessero premura di parlar coi Padroni, o Capitani dei Bastimenti, o e i Passagieri, potranno farlo dopo la visita di salute nel Molo alla presenza delle Guardie, e dal Soprantendente, colle dovute distanze, e cautele, sempre però di giorno, e giammai di notte, per evitarsi ogni disordine, che potesse avvenire in pregiudizio della comune salute.

CXXXIII.

Se qualche Bastimento, che trovasi in contumacia, volesse scaricare generi non suscettibili, o caricarne degli altri, per indi proseguir il suo viaggio, debba prima ottenersi il permesso del Magistrato, precedendo il parere

scrit-

scritto del Medico del mese; per diterminare quali siano
o nò le merci capaci d'infezione. Ciò dovrà sempre eseguirsi in un luogo rimoto dal Commercio, coll'intervento del Diputato di Settimana, e del Proccurator Fiscale coll' assistenza delle Guardie necessarie, e colla pratica delle dovute cautele.

CXXXIV.

Per l'assistenza del disbarco, o imbarco succitato, non possa esigere il Proccurator Fiscale più di tarì dieci, oltre del commodo di Carrozza, o altro, essendo in luogo distante dalla Casina di Sanità; a condizione però di dover assistere per tre ore continue, tanto se si faccia la mattina, quanto il dopo pranzo. Non possa il Medico pretendere più di tarì dodici, sì per diritto della relazione, come se venisse chiamato ad intervenire nel detto imbarco, o disbarco colle stesse condizioni sopra espressate.

CXXXV.

Se però i Bastimenti in contumacia avessero bisogno di viveri, e provvedersi d'acqua, dovrà il Proccurator Fiscale farli loro somministrare alla sua presenza colle dovute cautele; ma senza pretendere dritto alcuno, o riconoscenza dai Padroni.

CXXXVI.

Si ordina a tutti i Pescatori, e Barcajuoli, che si astengano di pescare nella vicinanza di canne venti dai Bastimenti, che sono in contumacia, e si guardino di approssimarsi a quelli colle loro barchette. A tale oggetto si innalzi nella Barricata un asta lunga con Bandiera, per segno, che vi sono Legni in contumacia, acciocchè ognuno la possa vedere, che starà fissa per tutto quel tempo, che durerà la quarantena. Badino i Guardiani di Sanità, che non si controvenga dai Pescatori, e Barcajuoli a questa Legge, danno avviso il Soprantendente di ogni trasgressione al Custode, per darne parte all'Ill. Pretore. Stiano soggetti i Controventori a perdere la Barca, ed a remigar
per

per cinque anni sulle Regie Galee: in conformità di quanto fu dagli Statuti del 1728. prescritto.

CXXXVII.

Se nel corso della contumacia cadrà qualcheduno dell' Equipaggio ammalato, avrà l'obbligo il Marinajo di guardia di farne tosto avvisato col Soprantendente il Custode per darsene parte all'Ill. Pretore. Si ordinerà in tal caso un'altra visita di salute collo intervento, ed assistenza del Diputato di Settimana, del Medico, ed altri Ufiziali, che non potranno esigere perciò diritto alcuno, conforme si è disposto nel cap. 26. dovendo il Medico osservare quanto si è detto al Capit. 123. Se per curare l'infermo ricercherassi qualche Medico sulla Nave stessa, se gli conceda a spese di chi ne avrà il bisogno, per accertarsi meglio la cura, e guarigione di quello. Un tal medico avrà l'obbligo di giorno in giorno di dar una relazione scritta dei sintomi, e corso del male, e dei rimedj, ch'egli ha adoprati, per farsi esaminare dal Medico di mese, e nei casi di importanza da tutti i tre Medici della Diputazione. Conoscendosi da tal relazione, che vi sia di bisogno d'altra visita di salute, si replichi tutte le volte, che l'urgenza lo porti, nella conformità sopradetta. Terminato il periodo prefisso della contumacia, e non cessato il male, si pratichi quanto si stabilirà nel seguente Capitolo.

CXXXVIII.

Allorchè il Bastimento avrà compito il periodo della contumacia, dovrà all'ora disegnata cioè alle 22. ore di quel giorno, mandar tutto l'Epuipaggio, e Passaggieri sul Battello alla Casina della Sanità, accompagnati dal Guardiano, che è stato sul bordo dello stesso, per replicarsi la visita di salute, colle stesse cautele, diligenze, ed istruzioni per la prima visita prescritte. Non incontrandosi alcuna difficoltà, deve il Medico fare la fede scritta della buona salute, che gode l'Equipaggio, la quale poi controssegnata dal Diputato di settimana, dee conservarsi nell'uficio del Custode; dopo ciò sia lecito di accordar libera la pratica al Bastimento, previa la riferenda fatta all'Ill. Pretore,

ed

ed il permesso da lui ottenuto. Se però nascerà qualche dubbio, o circa la salute, o per altro qualunque motivo, si sospenda la pratica, e si rimandino sulla Nave i Marinaj, e Passaggieri, per darsi parte al Capo del Magistrato di tutto, e risolversi; se convenga prolungarsi ad altri giorni la contumacia; dovendo chiamarsi nel caso di qualche dubbio rilevante il consiglio dei Medici, e convocarsi il congresso generale di Sanità.

CXXXIX.

Terminata la contumacia, debba il Bastimento tosto uscire dalla Barricata, senza toccare, o praticare con altri Legni, ritirandosi fuori per aspettare il Custode, che lo ammetta a pratica. Sarà poscia cura del Guardiano del Porto di dover destinargli immediatamente un sito sicuro del Molo, ove si trovano ancorate le altre Imbarcazioni, che sono ammesse a libero commercio.

CXXXX.

Essendovi notizia certa, che fuori del Regno vada la Peste spopolando qualche Città, o Provincia, essendo il nostro Regno Isola, non può la Peste in esso introdursi, se non per mezzo del mare; e perciò è di bisogno, che si dia ordine di osservarsi inviolabilmente le seguenti Istruzioni.

CXLI.

Che ogni Città, e Terra marittima debba custodire il suo compreso di mare, con mettere alcune barche, che sempre facciano la scoverta, e di giorno, e di notte, quanto tocca la sua parte, e così si circondi tutta l' Isola di Guardie. Si faciliterà ancora il negozio, con ingiungere alle Torri di guardia, che ricingono l' Isola, che debbano pure eseguire quel tanto loro verrà ordinato dal Deputato, sotto il cui compreso di mare sarà la Torre. Si mettano pure Guardie, così a piedi, come a cavallo, mezzo miglio almeno lontana una dall' altra.

Che

CXLII.

Che ogni Città, e Terra marittima debba eligere uno o due Diputati di valore, e di zelo, che abbia superiorità sopra le Barche, e Soldati, che custodiscono il suo circuito, e che abbiano autorità di castigare le Guardie, quantevolte non eseguissero gli ordini dati, ed imporranno pena della vita ai Marinaj, Torregiani, ed altri Custodi, se lasceranno sbarcare alcuno, ma dovranno rimandare le Navi ai luoghi destinati coll'ordine seguente.

CXLIII.

Tutte le Navi non possono approdare, se non in quattro Porti, cioè Palermo, Messina, Siracusa, e Trapani, acciocchè in quei luoghi sieno riconosciute le loro Patenti dalla Diputazione di Sanità, che si ritrova in ciascuna di queste quattro Città. E ciò la guardia lo notifichi alle suddette Navi sotto pena della vita naturale. Alle Barche, e Vascelli, che navigano dentro il Regno non si permetta sbarcare, nè lasciare Passaggieri, o roba alle spiaggie, ma che vadano alla Città, o Terra, dove sono destinati: tutte le volte però, che per tempesta, o per ragion di Corsari non fossero costretti a far diversamente. L'istesso s'intenda per le Navi, che vengono da fuori Regno, se per ragion di tempesta, o altro, approdassero a qualche spiaggia, dovendo in tal caso i Diputati, e Giurati, a cui spetta la custodia di detta spiaggia, mettere le Guardie a spese delle Navi, per non farle praticare, nè aver commerzio alcuno, dando loro i rinfreschi, se li domandassero colle solite cautele; e di poi cessando la tempesta, o altro impedimento, debbono proseguire il loro viaggio.

CXLIV.

Che le Barche di guardia, Soldati, e Torrieri non possano ricevere roba, nè Passaggieri, che potessero essere tragittati da altre Navi, che passassero, nè sia lecito a loro di aver pratica, e commerzio con chiunque si sia. E che ogni Nave, che va dentro il Regno, non possa andare da una Città all'altra senza la sua Patente, per sapere, donde viene, e che porta, e quante Persone sono.

Ri-

CXLV.

Ritrovandosi dalla Guardia, o di giorno, o di notte, nella riva del Mare Persona incognita, si osserverà se è Regnicola, o Forastiera; Se Forastiera darà più, che dubitare: ma o l'uno, o l'altro, che sia, si dee molto bene dal Capo di guardia interrogare con dovuta distanza, come si ritrovi in quel luogo, e riconoscendo qualsisia minima difficoltà, posta la Persona in custodia, se ne dia la notizia al Magistrato di Sanità per darsi le provvidenze opportune.

CXLVI.

Ritrovandosi nella spiaggia del Mare qualunque roba, che sia capace d'infezione, di un subito si brugi senza toccarla, perchè potrebbe essere infetta, e là capitata, o per infortunio, o per inganno,

CXLVII,

Che i Marinaj, e Soldati di guardia debbano dell'intutto eseguire quello, che loro dirà il Capo della Barca di guardia, e se nell'esecuzione da farsi dai suddetti s'incontrasse qualsisia picciola difficoltà, se ne dia subito la notizia alla Diputazione per darsi le necessarie provvidenze.

CXLVIII.

E finalmente di tutto quello, che succederà di inconveniente, avrà da darne conto il Capo della Barca di guardia, sotto la di cui custodia sarà il compreso del Mare, in cui sortirà l'inconveniente.

CXLIX.

E facendo il contrario detti Capi, Soldati, e Marinaj, di quanto si è detto di sopra, o controvenendo a qualsisia delle Istruzioni suddette, siano, e s'intendano, ed ognuno di loro sia, e s'intenda incorso nella pena della vita naturale, da eseguirsi irremisibilmente; a tenor di quanto dalle Leggi si prescrive, e fu nel 1728. espressamente ordinato,

CL.

Essendovi notizia certa, che fuori del Regno abbia già la peste invasa qualche Città, o Provincia, si dee d'un subito interrompere il commerzio non solamente colla Città, o Provincia infetta, ma ancora colle circonvicine, dove il sospetto è grave, e prossimo, bandendole con rigorosi Editti, e non accettando più persone, Merci, e robe da colà procedenti, nè pure ammettendole a rigorosa quarantena, ma indimando loro lo sfratto, come di sopra si è detto.

CLI.

Tutte le Navi, che in tal caso procedono da fuori Regno, benchè sieno partite da Città limpie con patente netta, si debbono ammettere colle cautele dovute, assegnando loro per maggior sicurezza della pubblica salute alcuni giorni di contumacia, con prendere la misura di ciò dal maggiore, o minore pericolo, e sospetto, e dalla maggiore, o minore lontananza del luogo infetto, sventolando, ed espurgando le robe, che portano, e riconoscendo la salute delle Persone. Praticare perciò si dovranno tutte quelle cautele negli antecedenti capitoli prescritte, riguardo alla maniera di visitarsi tali Legni, e di custodirsi.

CLII.

Il numero de' giorni della contumacia, dovrà in tali casi stabilirsi; secondo il maggiore, o minor sospetto, e pericolo; secondo la maggiore, o minor distanza del luogo infetto; secondo le robe più, o meno soggette ad infezione, e secondo il rifiesso, che ricerca maggior numero di giorni per lo spurgo delle robe delle Persone, potendosi in quelle lungo tempo nascondere i semi del contagio, laddove nei viventi soglion di un subito manifestarsi. Regolar anche si dee secondo il tempo della partenza del luogo sospetto consumato sino all'arrivo, secondo la differenza delle stagioni, scoprendosi più presto il contagio nell'està, che nell'inverno; e secondo il numero delle Persone, che ristrette sulla stessa Nave, essendovi menoma ombra d'infezione, si renderebbe tosto palese, e manifesta.

Nei

CLIII.

Nei sospetti di peste dee l' Ill. Pretore almeno una volta la settimana in un giorno diterminato intimare il Consiglio della Sanità, per disaminarsi esattamente tutti i casi, che occorrono, e darsi secondo la varietà delle circostanze i provvedimenti opportuni; tutte le volte però, che non occorresse cosa, che non ammettesse dilazione di tempo, dovendosi in tal caso di un subito avvisare i Diputati per diterminare ciò, che si giudica necessario all' importanza dell' affare.

CLIV.

Mentre durano i sospetti di peste, le robe usuali, benchè portate da Vascelli, che procedono da luogo limpio, non si debbono ricevere per dubbio, che non fossero trasportate da luogo invaso dalla pestilenza.

CLV.

Roba, e Passaggieri, che avranno da disbarcare per far in terra la contumacia, il disbarco si dovrà fare nelle proprie Lancie del Vascello, con cui verranno, con ripetere più viaggi, se sarà necessario, ed alla presenza del Senatore, o Diputato di Sanità di settimana, e la Lancia ritornerà al proprio Vascello colla barca di guardia a vista, per non praticar con nessuno.

CLVI.

Si proibisce espressamente al Custode, Medici, Proccurator Fiscale, Guardiani, e qualsisia altro Ufiziale di poter ricevere dai Passaggieri cosa alcuna, dovendo solamente esigere i loro diritti di sopra tassati, senza che per altro motivo, o pretesto possano pretendere, o ricevere altro emolumento, ancorchè i Passagieri glielo dessero spontaneamente, sotto pena di perdere i loro ufizj, ed altre pene benviste al Supremo Magistrato, conforme fu nel 1728. stabilito.

CLVII.

Non si permetterà, che nel luogo, ove si fa la contumacia, entrino Cani, Gatte, nè altra sorte di animali, benchè volatili, che vadano vagando, e girando per detto luogo, per gli inconvenienti, che potrebbero risultare al buon governo delle quarantene.

CLVIII.

Se, durante la quarantena, quei, che sono in essa, volessero scrivere a qualsisia Persona dentro, o fuori del Regno, allora con licenza del Magistrato il Custode si potrà far consegnare le lettere aperte, e dispiegate, e dopo di averle fatte profumare, le farà serrare, e suggellare alla presenza delle medesime Persone, che hanno scritte le lettere, con darci il ricapito, che conviene.

CLIX.

Non si permetterà di visitar le Persone, che sono in contumacia senza la presenza del Custode, o altro Ufiziale di tutta confidenza, e ciò di giorno solamente, e colla loro presenza parlarci da lontano almeno sei passi, mettendosi sopra vento.

CLX.

Se alcuna Persona della Città volesse portar roba d'uso, o cosa da mangiare per sostentamento, o regalo di quei, che sono in contumacia, potrà farlo, consegnando però ogni cosa al Custode, il quale sarà obbligato a riceverla, e farla consegnare fedelmente alle Persone, a cui vien destinata, usando sempre le dovute diligenze. E se dette robe, o rinfreschi sono destinati per le Persone, che fanno quarantena sulle stesse Navi, in tal caso farà, che vengano a prenderle in sua presenza le Lancie delle medesime Navi coll'intervento della Guardia, che si trova designata sopra le Navi. La stessa diligenza userà il Custode, dovendo comperar roba da mangiare, ed il danajo, che si darà ai Venditori, si farà prima passare nell'aceto, o per acqua di mare. Tutto ciò si potrà fare solamente di giorno.

Il

CLXI.

Il luogo, dove si fa la contumacia, dee circondarsi con doppia palizzata di legno, una distante dall'altra almeno otto palmi; affinchè si evitasse ogni commerzio tra i Contumaci, e la Gente di fuori.

CLXII.

Comincerà a correre la quarantena da quel giorno in cui tutta la roba sarà finita di aprirsi, e comincerà a sventolarsi, e non prima. I Guardiani disegnati per il maneggio di detta roba non si apparterranno da essa, nè di giorno, nè di notte, così per la custodia della pubblica salute, come per la sicurezza della roba lasciata a loro cura.

CLXIII.

Avrà il Custode del Lazzaretto particolar cura, ed attenzione, acciò i Guardiani sieno molto puntuali, nel modo di sventolar le robe loro consegnate, trattandole con tutte quelle diligenze, che possono condurre, così alla sicurtà della salute, come pure, acciò non si maltrattino; ed a questo fine sarà obbligato il Custode a riconoscerle due volte il giorno, osservando la maniera, con cui vi si adoprano i Guardiani: ed osservando qualche mancanza in alcuno di essi, nè farà nota particolare, acciò perda il salario di quel giorno d'applicarsi in benefizio del Custode.

CLXIV.

Le porte del Lazzaretto si apriranno di poi, che ha uscito il Sole, e si chiuderanno prima, che tramonti, con cessare ogni sorta di commerzio con gente di fuori; e solamente si permette d'aprire per alcun accidente, che potesse occorrere, ed in questo caso il Custode ne darà subito notizia all'Ill. Pretore.

CLXV.

Prima di partire dal Lazzaretto, il Custode obbligherà alle Persone, che lascino limpie le stanze, ed i Magaz-

zi-

zini, de' quali si fossero serviti, acciocchè in quelli non resti immondezza, nè vestigio alcuno, che possa cagionare il minore scrupolo, disponendo, che tutto si dia alle fiamme, e si consumi, infin che si riduca in cenere.

CLXVI.

Occorrendo, che alcuno infermasse durante la quarantena, così degli ammessi alla medesima, come di quei destinati ad assistervi, il Custode ne darà di un subito notizia al Magistrato Supremo, rappresentando individualmente tutte le circostanze, che avrà intese, e ne aspetterà gli ordini, applicandosi con ogni attenzione a questa diligenza senza umano rispetto per lo molto, che importa alla salute pubblica.

CLXVII.

Il Magistrato, avuto questo avviso, subito manderà uno, o più Medici secondo stimerà, così per cautelare colla loro riconoscenza ciò, che riguarda la salute pubblica, come anche, acciò gli ammalati non restino privi di quei rimedj, ed assistenza, che sono necessarj. E volendo gl' Infermi esser assistiti d' altri Medici particolari, dovrà il Magistrato permetterglieli, obbligandoli però a restare in quarantena a spese degli Ammalati, ai quali assisteranno.

CLXVIII.

L' istessa cosa si dovrà praticare, se occorrerà simile infermità sopra i Vascelli, Tartane, o qualsisia Nave, ove si farà la quarantena, non importando meno l' una, che l' altra diligenza per lo benefizio pubblico. Le cautele, che debbono in questo caso praticarsi, si sono già stabilite nei capitoli precedenti.

CLXIX.

E perchè occorreranno casi, che le Persone, che infermeranno, vorranno far testamento, o altra disposizione; ritrovandosi nel Lazzaretto Sacerdote, possa in presenza del Custode coll' intervento di cinque, o almeno di tre Testi-

stimonj del maggior credito, ed opinione, che opportunamente si troveranno, scrivere la disposizione, e testamento, che l'infermo vorrà fare, firmandolo il Sacerdote, Custode, e Testimonj, e non sapendo questi scrivere, si espresseranno i loro nomi, spiegando la circostanza di non sapere scrivere. E non trovandosi pronto Sacerdote, possa il Custode farlo di pugno proprio colle accennate formalità: ed il testamento, o qualsivoglia altra ultima disposizione fatta nel Lazzaretto della forma suddetta durante la quarantena, abbia l'istessa forza, validità, e sossistenza, come tutti gli altri, nei quali intervengono tutte le solennità, che dalle Leggi comuni, e municipali si ricercano.

CLXX.

E nel caso, che alcuno volesse far testamento per via di pubblico Notajo, sia tenuto il Custode darne conto al Magistrato, il quale con matura riflessione risolverà, ed ordinerà, quello che stimerà conveniente, secondo le occorrenze, e circostanze dei casi.

CLXXI.

Si dichiarano per nulli tutti i legati, o altre disposizioni, che in detti testamenti si facessero a favore del Custode, o di qualsisia altra Persona degli Ufiziali della Diputazione.

CLXXII.

Terrà il Custode nota distinta di tutte le Persone, che intermeranno durante la quarantena, con espressione dei nomi, e cognomi degli infermi, e di quei, che morranno; notando il giorno, in cui cominciò l'infermità, come ancora il giorno della morte con tutte le circostanze occorse, durante l'infermità. Dippiù il Medico Diputato, o sia particolare, che avrà assistito, sia in obbligo di espressare ogni cosa minutamente nelle relazioni, che dovrà dare, quando si tratterà di terminare la quarantena.

CLXXIII.

Succedendo, che sia grave il male, e che corra pericolo l'infermo, il Custode dovrà farlo disporre con buoni ricordi alla confessione, ed a quanto sia di salute dell'anima, facilitando questo secondo gli ordini, e nella forma, che gli darà la Diputazione; e se il caso occorrerà così repentino, che non vi sia tempo per darne notizia al Consiglio della Sanità, allora si regolerà secondo l'urgenza del caso, avendo sempre il dovuto riguardo all'importanza della salute pubblica, e per questo fine userà le più esquisite diligenze, e precauzioni, che gli saranno possibili.

CLXXIV.

Stante il diritto, che hanno le Pecorelle di chiedere, e di ottenere il cibo dell'anima dai proprj Pastori, se il Parroco in tempo di peste è obbligato mandar Sacerdoti agli infetti per l'amministrazione dei Sagramenti, maggiormente è tenuto, infermandosi gravemente alcuno messo in contumacia per un sospetto rimoto, e non trovandosi nella medesima contumacia altro Sacerdote, affinchè niuno manchi di vita, senza i soccorsi spirituali della grazia di Dio.

CLXXV.

Occorrendo, che muoja alcuno dentro del Lazzaretto, ne darà immediatamente il Custode notizia al Supremo Magistrato, senza permettere, che alcuno tocchi il Cadavere, il quale dovrà essere riconosciuto da uno, o più Medici della Sanità: e precedendo l'ordine per sotterrarlo, lo farà portare in quel luogo, che sarà disegnato dalla Diputazione, servendosi per questo fine delle medesime Persone, che sono in contumacia; usando in questa materia, che tanto importa alla causa pubblica le cautele, e riserbe necessarie. Avvertendo, che il Cadavere dovrà sotterrarsi ignudo assolutamente senza veste, o altra minima cosa, in una fossa otto, o almeno sette palmi profonda con soprapporvi calcina, e calcando bene la terra, osservando puntualmente gli ordini, ed avvertenze, che gli saranno dati.

Ben-

CLXXVI.

Benchè in questa Capitale non vi sia Lazzaretto commodo per lo scioranamento, o sia ventilazione, spezialmente se sono in quantità; tuttavia occorrendo la necessità, secondo l'urgenza dei casi, e le varie circostanze, acciò sia noto il modo, con cui debbono sventolarsi, si dichiara; che le balle di lino, lane, e cotoni sodi, debbono aprirsi per sopra, e sollevando di maniera, che si possa raggirar dentro; e nel mezzo delle balle si farà una bocca la più profonda, che sia possibile, acciò vi entri il braccio, ed a mezza purga si volteranno le balle, usando le stesse diligenze per l'altra parte, con mettervi giornalmente le braccia ignude in più luoghi le Persone disegnate.

CLXXVII.

Alle balle di Bambagia filata s'apriranno tutte le involture, e si slargheranno fin' a basso, sollevando in sù le testate.

CLXXVIII.

Alle balle di seta si aprirà la prima involtura, gettandola a basso, e la seconda si aprirà in croce sù per le teste, di maniera, che vi possano entrare le braccia.

CLXXIX.

Le balle di Pannime si apriranno tutte, cavando le pezze di ogni balla, mettendo una pezza sull'altra, ed a quelle, che sono in sacchetti si scioglieranno i nastri, e le legature, ed il simile si farà per tutte le altre balle, colli, o casse, nei quali siano pezze di telerie, ed altre mercanzie minute, e delicate.

CLXXX.

Le Vacchette, essendo in balle, si caveranno mazzo per mazzo, mettendo l'uno sull' altro, e le cuoja salate, o bagnate si metteranno in tanti monti da 50. a 100. per monte, ed a mezza purga si volteranno; con avvertenza, che la purga di dette cuoja salate, o bagnate, per la puz-

za, che da se sogliono produrre nel ventilarsi, si dovrà fare ad aria scoverta in luogo a questo fine disegnato, nel quale assisterà per guardia uno, o più de' soliti Guardiani, come stimerà necessario il Custode.

CLXXXI.

Le Botti, e Casse di zucchero si riconosceranno con farvi qualche apertura, e trovandoli tali si lasceranno.

CLXXXII.

I Metalli, e Legnami di ogni sorte, compresi i fili di ferro, si bagneranno con acqua di mare, e se fossero in botti, o casse si bagneranno esteriormente.

CLXXXIII.

Alle Carni salute, e secche, come pure alle cose toccanti a spezierie, passole, ceneri, droghe, e comestibili, ed altre spezie non soggette ad infezione, si toglierà ciò, che avranno attorno, e poi si lasceranno liberamente.

CLXXXIV.

Le Botti, e Barili di salume spogliati di quello, che avranno attorno soggetto ad infezione, e bagnati con acqua di mare, si lasceranno pure liberamente.

CLXXXV.

I Comestibili ancora debbano avvedutamente riceversi. I lugumi, come il Frumento, Riso, Orzo, Fave, e simili debbano mettersi in un Magazino, e rivolgersi, facendoli sventolare, osservando esattamente, se in quelli si trovasse qualche frusto di lana, lino, canape, bambagia, ed altro, che sia, ancorchè minimo, ma atto a ricevere i semi del contagioso malore. Le farine dei grani debbano estrarsi dai loro sacchi, osservando se vi fosse ancorchè picciola cosa soggetta all'infezione, mettendo la marina in sacchi nuovi, e gli altri, ove si riponevano le farine, s'immergano nell' ac-

acque del mare. Il biscotto, perchè in esso si sono ritrovati frusti di tela, di bambagia, e di simili cose, ed essendo antico, si osservano tele di Aragne a guisa di bambagia, dee di nuovo leggiermente spruzzarsi di acqua, e riporsi nel forno, dandogli un riscaldamento.

CLXXXVI.

Le Castagne, Noci, Nocciuolo, Pistacchi, Mandorle, ed altri di dura scorza, che sogliono essere forati dal tarlo, e sotto quella estrinseca buccia mantengono una certa lanugine capace di contagio, debbono sventolarsi in un Magazzino, o per maggior cautela allo scoverto sopra le vele del Naviglio.

CLXXXVII.

La stessa avvedutezza dee praticarsi nel ricevere gli aromi, che benchè non sieno soggetti al contagio, non è vero però, che preservino gli altri corpi a loro annessi, e perciò, mutati i sacchi, debbono sventolarsi per le lane, peli, fila, sparto, stramba, o altri simili, che sovente si trovano insinuati negli aromi. Il Zafferano benchè netto sia immune di contagio, tuttavia perchè viene per ordinario con mescuglio di altri fili della medesima erba, o di altro estraneo, deesi ancora sventolare. Nè si dee confondere col Zafferano, il Zaffrone, o Usfero, che viene da Levante per uso dei Tintori, non essendo altro, che l' erba chiamata Cartamo capace d' infezione, e perciò ha di bisogno della dovuta contumacia.

CLXXXVIII.

La Cera ancora, benchè esente da ogni contagio, deelavarsi, perchè in essa sogliono esservi peli, ale delle Pecchie, fili, ed altri non esenti dal contagio.

CLXXXIX.

I Cavalli, Mule, e Cani s' immergeranno più volte nell' acqua di mare, e portando capezze, corde, briglie, e selle, si dovranno tali arnesi profumare, o almeno lavar

con liscivo, o con sapone. Ai Castrati, ed Agnelli, ed alle Pecore, sarà necessaria maggior diligenza, per essere certo, che la lana riceve, e nutrisce più dell'altre cose il veleno pestilenziale. I Polli, i Capponi, le Galline, e gli Uccellami tutti si tufferanno nell'acqua, o s'immergeranno più volte nell'aceto.

CXC.

Benchè le suddette diligenze, quando il sospetto è remoto, sieno bastanti, essendo ciò più tosto pruova, che vero spurgo; tuttavia essendo il sospetto prossimo debbono allora le robe estrarsi totalmente dai sacchi, e con ogni attenzione sventolarsi per più numero di giorni.

CXCI.

In tal caso, portando la necessità di doversi purgare in questo Lazzaretto la contumacia, ciò che deve con molta avvedutezza evitarsi, quanto più si può si osservi una maggior cautela. Primieramente le robe usuali in quantità proporzionata alla qualità, e numero delle Persone si devono sventolare in aria scoverta per giorni 14. in presenza del Custode, al cui carico resta la diligenza delle purificazioni. Non s'intenda però per robe usuali quantità di esse, essendo in tal caso piuttosto mercanzia di molto sospetto, come a dire una cassa, o più di Cappelli usati, un sacco, o molta quantità di Capelli per parrucche, una o più casse di vesti, o biancherie usate, e cose simili: non dovendo in tali casi ammettersi a conto alcuno.

CXCII.

Fralle cose capaci di contagio poscia tenendo il primo luogo la Lana, questa si purifica, lavandosi con acqua bollente, e dopo sette giorni con acqua fresca, maneggiandosi similmente per quaranta giorni. La Seta, il Cotone, ed il Lino si stenderanno a sciorinare per ventun giorni in un luogo separato dalle Persone sospette, e si maneggeranno per lo resto di quaranta giorni. Vestimenti, e biancherie nuove si porranno a sciorinare, maneggiandosi dai Facchini. Le Carte, e Libri, o sciolti, o legati si profumano per sette giorni, e poi si lasciano sventolare. Le Penne di qualsivo-

glia

glia sorta si profumino per 40. giorni, e si esporgano all'aria, maneggiandosi nel resto del tempo. Gli Animali pelosi si lavino a mare per sette giorni, e poi si possono maneggiare dai loro Padroni. Gli Uccelli di gabbia si spruzzano per sette giorni di vino, e si lavano le gabbie, mettendosi in gabbie nuove. Le pelli fine conciate, guanti, ventagli, e simili si profumano per sette giorni, e si sciorinanno. Le Pelli conciate, come Vacchette, Cordovane, e simili dalla parte di dentro si laveranno con acqua di mare, o con aceto, e dall'altra parte si esporranno al sole, ed al vento per giorni 14., e le Vacchette di fiandra per sette giorni. Le Pelli rustiche si mettano nella calcina per quattro giorni, ovvero stiano nel mare per tre giorni, o pure nel corso del fiume per sette giorni.

CXCIII.

Tutt'i Metalli stiano nella calcina per due giorni, ovvero passino pel fuoco, o si lavino con acqua di mare, o aceto. Lo stesso si pratichi colle Pietre preziose. Le cose medicinali, e aromatiche, e composte, si estrarranno dai sacchi, togliendo le corde, carte, e cose simili, o si esporranno all'aria scoverta, rivoltandole più volte. Si userà la stessa diligenza colle cose comestibili, col zuccaro, cose candite, cioccolata, e simili. Nelle cose salate però come presciutti, lardi &c. se vi faranno peli, si dovranno bruciare. Tutt'i liquori, come Vino, Olio, Mele, Vinocotto, e simili, si possono ammettere, lavando le botti, o vasi, dove erano, con acqua di mare. I Vasi di terra, e di vetro si laveranno con acqua di mare, bruciando l'alga, e e paglia, e mettendo a mare le corde, casse, e simili per due giorni. Tutte le cose di legname finalmente, come sono Casse, Lettiere usate, Scrigni, e simili, debbono lavarsi due, o tre volte con acqua di mare. Se vi fosse cosa, che si maltrattasse, si lasci all'aria scoverta per sette giorni, e si profumi. La legname nuova basta, che stia in mare per un giorno intiero.

CXCIV.

Tutte le diligenze suddette, nei due casi sopra riferiti,

e, saranno vane, ed inutili, se gli Uomini destinati alla custodia delle Persone, ed allo spurgo, e sventolamento delle robe, non faranno il suo dovere, essendosi quasi sempre per negligenza, ed infingardaggine delle Guardie introdotta, e la peste, e la desolazione delle Provincie. E perciò in caso di sospetto oltre ai soliti Guardiani, dee ancora assistervi il Capitano delle Torri, e Marine dell' Eccell. Senato.

CXCV.

Sarà sempre più sicuro nei sospetti di peste per inconvenienti altre volte occorsi ciò, che si è stabilito da questo Magistrato: che arrivando nel Porto di questa Capitale Navi procedenti da fuori Regno con robe soggette ad infezione, per lo spurgo si mandassero nel Lazzaretto di Messina fabbricato nel Regno a questo fine, e che le Persone volendo far la quarantena in Palermo, dovessero farla sulle stesse Navi per mancanza di luogo congruo.

CXCVI.

Il periodo di contumacia in tali casi dee determinarsi a tenore di quanto si è stabilito nell'antecedente capitolo di num. 152.

CXCVII.

Essendosi qualche volta permesso di purgar la contumacia in qualche Casina particolare, la sperienza ha dimostrato, che sebbene si fossero scelti luoghi distanti dall'abitato, e si fossero usate le cautele più grandi; tuttavia sono succeduti non pochi inconvenienti. Quindi è, che invigilando sempre l'Eccmo Senato colla Diputazion Generale ad evitare ogni male, che punto, o poco pregiudicar potesse la conservazione dell'umana salute, con serio Appuntamento fatto a 25. Settembre 1770. stabilì, che giammai dispensar si potesse per qualunque motivo a consumar la quarantena in terra in altro luogo, fuori che nel Lazzaretto. Per torre poi ogni difficoltà, che incontrar si potesse riguardo alla capacità del luogo, si curò di fare accom-

commodare, ed acconciare il Lazzaretto; come conveniva, e si ridusse atto a ricevere commodamente, e decentemente ancora ogni Persona di qualsisia grado. Quando dunque l'Equipaggio, o i Passaggieri di qualunque Bastimento non volessero far la contumacia sulla Nave, può il Magistrato accordare di scendere a terra, ma non si possa mai per qualsivoglia pretesto, o colore permettersi di potersi purgare altrove, eccettochè nel solo Lazzaretto. Questo così saggio stabilimento è stato dal Sovrano confermato con suo Real Dispaccio de' 14. Novembre 1771., in cui espressamente per Legge perpetua, ed inalterabile s'inculca l'osservanza piena di quello.

CXCVIII.

Resta in libertà dei contumaci di consumar la quarantena, o sulla stessa Nave, o nel Lazzaretto. Ma scegliendo il secondo, devono assoggettarsi a pagar tutte le spese necessarie per mettersi in uso le cautele, e diligenze sopra prescritte. Per evitarsi quindi ogni inconveniente, o aggravio circa l'esazione dei legittimi diritti spettanti agli Ufiziali, che han l'obbligo di assistere nel Lazzaretto, si sono in conformità del citato Real Ordine nella seguente Tariffa stabiliti; la quale ancora si è fatta incidere in marmo, ed affissare dentro del Lazzaretto, acciocchè resti a notizia di ciascun Interessato.

CXCIX.

Al Custode della Sanità, che dee scortare le Persone contumaci, e consegnarle al Capitano del Lazzaretto, si paghino soli tarì dodici, tanto per diritto dello accesso, che per commodo di andare sino al Molo. Al Proccurator Fiscale, che dee far eseguire tutte le necessarie cautele tanto nello sbarco dei Contumaci, che nell'entrata in Lazzaretto, e dee ancora invigilare sulla diligente custodia di quelli per tutto il corso della quarantena, si paghino solamente tarì dieci pel diritto del primo accesso, e pel commodo di condursi a tal effetto al Molo, ed al Lazzaretto Per tutti gli altri accessi, che farà per adempiere le parti del suo dovere, non gli spetta altro diritto,

to, dovendole eseguire per natural peso del suo impiego. L'istesso diritto si paghi al Custode, e Proccurator Fiscale anzidetti, quando al fine della contumacia dovranno dar la pratica alle Persone contumaci, colle stesse clausole, e condizioni sopra stabilite. Essendo le quarantene più di una, sempre il diritto sia uno, da ratizarsi sopra tutte, conforme si è disposto per le contumacie, che si purgano sopra le Barche.

CC.

All'Attuario per l'interrogatorio scritto, e per la relazione, che dee scrivere della pratica, spettano tarì otto tanto per mercede delle sue fatighe, che per commodo dell'accesso sino al Lazzaretto, colle stesse clausole, e condizioni sopra stabilite.

CCI.

Il Capitano del Lazzaretto, che in forza del suo obbligo dee permanere di notte, e di giorno nel medesimo, durante qualsivoglia quarantena, ed espurgo, non possa esigere più di tarì sei al giorno: ed essendovi nello stesso tempo più quarantene, debba il diritto esigersi similmente *pro rata*. Nel caso però, che nel detto Lazzaretto fossero molte le quarantene, che oltrepassassero il numero di tre, possa egli esigere tarì dieci al giorno rispetto alla molta fatiga, che deve fare, ratizandosi nella stessa maniera li detti tarì dieci al giorno sopra tutte le riferite quarantene. Questo Capitolo è conforme a quanto venne disposto nella Real Pandetta dell'anno 1751. al §. 5., e fu ultimamente da S. M. confermato col sudetto Reale Dispaccio de' 14. Novembre 1771.

CCII.

Per le Guardie di Sanità, che si appongono alla custodia del Lazzaretto si sono già sopra stabilite le opportune Istruzioni, che sono obbligate d'inviolabilmente osservare, non potendo esigere più di tarì tre al giorno per mercede della loro fatiga, ed assistenza.

Il

CCIII.

Il Medico, oltre il diritto della prima visita di salute, che si è stabilita nei Capitoli antecedenti, tanto pell' ultima al fine della contumacia, quanto per le altre, che nel più di tarì sedici, cioè tarì quattro per commodo dell' accesso sino al Lazzaretto, e tarì dodici per le sue fatighe, e per le relazioni, che gli verranno ricercate, colle stesse clausole, e condizioni di sopra disposte.

CCIV.

Al Serviente del Custode per portare l'ordine di darsi la pratica alle Persone, che han fatta la contumacia nel Lazzaretto, si paghino soli tarì quattro, colle stesse clausole, e condizioni per gli altri ordinate.

CCV.

Sia uno dei precisi indispensabili doveri del Proccurator Fiscale, che nelle contumacie, le quali si purgano dentro del Lazzaretto, si osservino pienamente le diligenze, e cautele sopra prescritte; e che tutti gli Ufiziali, e Guardiani compiscano esattamente al loro dovere. Trovando la minima controvvenzione, ne dia parte al Sindaco, per fare le sue fiscale istanze, per la esecuzione delle pene. E' necessario, che quì si avverta per regola generale, che il Proccurator Fiscale suddetto, non possa, nè debba fare a sua istanza nessuna sorte d'intime, ingiunzioni, notifiche, ed altri, nè verbali, nè scritti, ma debbano farsi in tutte le occorrenze di Sanità, ad istanza del Sindaco, come Fisco principale del Supremo Magistrato. Controvvenendo egli a menoma parte di ciò, sia privato dall'uficio, e soggetto alle altre pene dalla General Diputazione infligende.

CCVI.

Benchè l'osservanza delle Istruzioni già dette sia bastante a proibire l'ingresso del mal contagioso in questa Capitale, ed in tutta l'Isola; spopolando però la Peste qualche Isola, o Regno vicino, oltre alle diligenze pre-

scritte, debbonsi metter in pratica quelle rigorose cautele, che più diffusamente si spiegano nel Governo Generale di Sanità impresso l'anno 1749., e trovansi ordinate nel cap. 8. degli Statuti Generali a pagina 200. del succitato Libro, che quì non fa d'uopo di replicare.

CCVII.

Per ciò, che concerne la maniera di come praticarsi lo spurgo di un luogo infetto, per esser liberamente ammesso al commerzio, si osservi parimente quanto resta prescritto nel surriferito Governo Generale di Sanità, e precisamente al c. 9. dei Generali Statuti a f. 209.

CCVIII.

Se naufragasse vicino le spiaggie della nostra Isola qualche Nave procedente da luogo infetto, o di prossimo sospetto, e gli Abitanti della Città, e Terra vicina avessero incautamente praticato colle Persone, o presa roba di detta Nave; in tal caso dee togliersi il commercio con quella Città, e Terre convicine, con serrare le porte, che non sono necessarie, e praticare le stesse diligenze, e cautele prescritte nel caso di temersi la Peste in qualche Paese vicino; conforme si è preveduto nell'antecedente c. 195. Se però la Nave fosse di sospetto rimoto, bastante provvidenza sarà quella di mettersi in contumacia le Persone, che avran con essa praticato.

CCIX.

E se tal naufragio succedesse vicino le spiaggie della nostra Città, allora andranno sopra luogo un Senatore, un Diputato, un Medico, ed il Fiscale del Magistrato, con ordinare di sepellirsi i Cadaveri in profonde fosse, e sovrapporvi calcina dalle Persone, che rimasero, dar loro le vettovaglie necessarie, e provvederle di una barca, che sia capace, e della roba, e delle Persone; avvertendo, che le Guardie non praticassero con alcuno, nè pigliassero roba della Nave. Dovrassi finalmente mandar in giusta distanza una Feluga di guardia, per non divertire il cammino,

no, che dee fare fuori del Regno, ingiungendo loro l'esecuzione di tutto sotto pena della vita naturale.

CCX.

Le Persone, che han dato ajuto alla Nave, se ciò han fatto senza ordine del Magistrato, si faranno imbarcare insieme cogli altri; ma se l'han fatto con ordine di chi spettava, si debbono ammettere a quarantena rigorosa in luogo separato, e ben custodito colle dovute cautele, facendole spogliare delle loro vesti, lavar a mare, radere i capelli, barba, e tutti i peli, e coprirle di nuovo con altre vesti.

CCXI.

Allorchè per occorso del Naufragio, o per altro qualsivoglia motivo ha luogo la visita, e riconoscenza del Medico, possa liberamente il Magistrato, giudicandolo necessario, accompagnar all'ordinario un altro, essendo alla medica perizia appoggiata in gran parte la pubblica salute.

CCXII.

Quì in occasion di parlarsi del naufragio dei Bastimenti sospetti cade in acconcio di far menzione delle cautele, che praticar si devono colle Persone sommerse, o sià nel mare, o in fiume, lago, pozzo, o altro simile, per ravvivarle, e salvarle dalla vicina morte. Essendo li Abitanti di questa nostra Isola più che negli altri Paesi esposti al pericolo di cader nell'acque, avvi bisogno più di ogni altro di sapere i mezzi, come sottrarsi dai danni di questo disgraziato accidente. Un tal salutare oggetto si ebbe in mira sin dall'anno 1758. dal nostro dottissimo Concittadino fu Monsignor D. Francesco Emmanuello Cangiamila, e prima in una particolar Dissertazione, indi nel suo compiuto libro della Sacra Embriologia, metodicamente trattato. Dietro ai lumi, e cognizioni del Cangiamila, fu dottamente maneggiata questa materia dal Dottor Francesco Vicentini in una sua ben erudita Dissertazione, che dall'accurato, e diligente Magistrato Sovrantendente alla pubblica salute di

Venezia fu data alle Stampe, per concorrer con zelo degno di lode, ed ammirazione ai vantaggi dell' umanità. Venute a notizia del nostro amabilissimo Monarca, cui stanno sempre a cuore la felicità, ed il bene dei diletti suoi Vassalli, la Terminazione del Magistrato di Venezia, e la Dissertazione del Vicentini su questo importante oggetto, con suo Real Dispaccio de' 3. Luglio 1769. ebbe la provvida cura di farne arrivare le Copie a questa General Deputazione impresse nella sua Reale Stamperia, acciocché si pubblicassero ancora in questo Regno, ed in tutti i suoi Reali Dominj se ne avesse una piena cognizione, per li casi, che potessero accadere. Secondando questo General Magistrato le Paterne premure del Sovrano, non solo ristampar fece in questa Capitale la Terminazione, e Dissertazione anzidette, mandandone con Lettere Circolari delle copie per tutto il Regno; ma per via di un Bando promulgò le Istruzioni, che praticar si deggiono in somiglianti casi, per soccorrere, e sottrar dalla morte apparente i Naufragati. Una copia di questo stesso Bando si è fatta imprimere in fine di questi Statuti, acciocchè si sappia da ognuno il metodo, come sovvenire i Sommersi, e liberarli dalla morte, cui soccomberebbero senza di questo particolare ajuto.

CCXIII.

Contribuendo molto alla conservazion della pubblica salute la purità dell'aria, e l' allontanamento di ogni cattiva esalazione, che potesse corromperla in danno della Sanità degli Abitanti, è stato sempre uno dei principali pensieri del General Magistrato di invigilare con particolare premura a questo salutare obbietto. Disposte ha quindi le convenienti Istruzioni per impedire i gravissimi mali, che potrebbero avvenire dal seminerio dei Risi, dalla macerazione dei Lini, e Canapi, dai paludosi Stagni, dal brugiamento dell' erba chiamata Soda, sei Spinello, dall'infettare le acque con pasti velenosi, per prender con più facilità i Pesci, e da molte altre somiglianti cagioni. Nel Bando, che siegue ancora le presenti Istruzioni, si leggono le provvidenze ordinate a riparare danni così nocivi,

civi, e pregiudiziali alla pubblica salute, che debbonsi inviolabilmente osservare sotto le pene in essi inculcate, e prescritte.

CCXIV.

Tutte quelle Persone, che sono in attual servigio per la custodia, e conservazione della pubblica salute, non sono soggette alla giurisdizione ordinaria. Non possono essere molestate per debiti, di persona solamente da qualsisia Giudice, durante la riferita custodia. Riguardo ai delitti, che commettono, contravvenendo agli Ordini, e Leggi del Magistrato, restano allo stesso soggette per proceder contra loro al castigo, che sarà di giustizia. Per gli altri delitti comuni poi restano i Delinquenti soggetti alle ordinarie giurisdizioni, le quali però non debbano passar alla loro carcerazione; ma bensì il Magistrato di Sanità ad istanza del Regio Fisco debba farli carcerare, e nel tempo stesso per supplire al difetto della custodia della pubblica salute, debba surrogare altre Persone in luogo dei Rei, e farli indi consegnare alla giurisdizione ordinaria, che procederà contro di loro a tenor delle Leggi. Ciò venne stabilito dal Governo con Biglietto de' 9 Febbrajo 1744., che resta già inserito come una perpetua Legge nelle Sicule Sanzioni.

CCXV.

E perchè possono occorrere alcuni casi, che non sieno prevenuti in queste Istruzioni, si lascia ad arbitrio del Magistrato di governarsi in quelli colla solita prudenza, e zelo verso la causa comune, e di usare maggiori diligenze tanto nelle cose suddette, come in tutte le altre, delle quali si fosse tralasciato farne menzione.

CCXVI.

Sarà obbligo del Magistrato d'invigilare sopra la puntual osservanza delle presenti Istruzioni; e se succedesse qualche eccesso, o contravvenzione, anche in cose minime, si dee passare alle dovute dimostrazioni di castigo con-

contro ai Trasgressori, coll'esecuzione delle pene sovra stabilite, ed altri castighi al Supremo Magistrato benvisti; potendo ogni picciola omissione recare danno notabile alla salute non meno di questa Capitale, che di tutto questo fidelissimo Regno.

Magistratus nec obedientem, & noxium
Civem multa, vinculis, verberibusque coercento;
Quodcumque Senatus decreverit agunto.
Salus Populi Suprema Lex esto
M. T. Cicero lib. 3. de Leg.

BANDO, E COMANDAMENTO

D' ORDINE DELL' ECCELLENTISS MO SIGNORE

D. GIOVANNI
FOGLIANI DE ARAGONA,

Marchese di Pellegrino, e Valdemozzola, di Vicobarone, Ponte Albarola, Riva, e Carmiano, Signore di Castelnuovo, e di Vignozzolo, &c. Cavaliere del Real Ordine di S. Gennaro, Commendatore nel'a Costantiniana di S. Giorgio, Gentiluomo di Camera con esercizio del Re nostro Signore, suo Consigliere di Stato, Vicerè, e Capitan Generale di questo Regno di Sicilia.

Ollecito sempre il Paterno amore del graziosissimo nostro Sovrano del bene, e vantaggio dei suoi Sudditi con Dispaccio di sua Real Segretaria ha comandato ciò, che siegue. = Eccmo Signore. Mi si significa di Real Ordine per via della Real Segretaria di Stato, e del Dispaccio di Azienda, e Commercio in data de' 3. Luglio 1769. che avutesi da Venezia una Dissertazione, e Terminazione circa al modo, onde soccorrere li Naufragati, ordinò il Re, quelle imprimersi nella Reale Stamperia. E volendo la Maestà Sua, che in tutti li suoi Reali Dominj se ne abbia una piena notizia per li casi, che possono occorrere, rimetto in seguito del Real Ordine a V. E. uno d' essi Esemplari per sua intelligenza, e per quell'uso, che stimi conveniente: Ben inteso, che mi trovo aver rimesso alcuni dei suddetti Esemplari al Magistrato del Commercio per distribuirli per le Città Marittime, come Sua Maestà comanda. E nostro Signore feliciti a V. E. molti anni, che desidero. Palermo 8. Settembre 1770. Eccmo Signore. IL MARCHESE FOGLIANI. Eccmo Senato, e Diputazione Generale di Salute. = Quindi è, che avendo la suddetta Ge-

ne-

neral Diputazione; cui è accomandata la custodia della pubblica salute di questo Regno, e sue Isole adjacenti, fatte stampare molte Copie della Terminazione del Magistrato di Venezia, e della Dissertazion Medica in essa acchiusa, se ne trova pella stessa via rimessa una copia colle Circolari Lettere segnate li 18. Dicembre dello scorso anno 1770. a tutte le Città, e Terre di questo Regno, per doverla conservare nell' Ufficio di ogni Maestro Notajo di tutte le Corti Senatorie, e Giuratorie, all' oggetto di poter servir di norma, e direzione in tutti i casi, ne' quali occorresse di farne uso. Avendo quindi S. E. ordinata la pubblicazione di queste salutari provvidenze in tutti i Luoghi del Regno, nello stesso tempo creduto ha proprio di disporre per questa Capitale il presente Bando perpetuo valituro, da osservarsi sotto le intrascritte regole, e condizioni.

I. Costando dalla sperienza, che quei Sommersi, che vengono dall' acqua estratti, e dall' aspetto esteriore creduti morti, realmente morti sempre non siano, ma che durano tal volta in essi anche dopo la sommersione di qualche ora rimasugli di vita interni, ma così languidi, che all' esterno non si palesino, hanno stabilito concordemente i più accreditati Professori, che non apparendo cadaverica corruzione, possa tentarsi sempre l' intiero ravvivamento di ogni Sommerso. Quindi conghietturando, che gli Annegati non muojano dall' essere riempiuto il ventre d' acqua, che abbiano trangugiata sforzatamente, ma suffogati dal peso dell' acqua stessa, che circondandoli, ed opprimendoli esternamente, toglie loro la necessaria respirazione, onde viene a coartarsi, e restringersi la viscera dei polmoni, e ne deriva il massimo ingombramento del capo, ed il lugubre apparato degli altri effetti; giudicano essere inutile, e vano il metodo, ch' è del Popolo praticato, di rivoltare col capo in giù il Sommerso, col fine di fargli rigettare l' acqua bevuta; ma essere molto più utile, ed importante, che si diriga il pensiere a ridonare ai polmoni l' uso della debita dilatazione, o sollevare la testa piena, ed aggravata, a risvegliar i sopiti oscillamenti de' solidi, ed a richiamar da per tutto anche alle parti più esterne dell' individuo, l' usato corso dei fluidi, con usare quegli ajuti, ed operazioni, che adattate e potenti, e insieme facili e naturali possono da chiunque sul momento stesso eseguirsi.

II.

II. Il grande, facile, e pronto ajuto, che può prestarsi al Sommerso levato dall'acqua, per esperienza si è quello, che gli venga soffiato in bocca con tutta forza col fiato umano. Si può soffiargli con un cannello di penna, o d'altro; avvertendo, che, ciò facendosi, se gli chiudano le narici, e la bocca, onde l'aria, che vi si soffia, sia obbligata di discendere nel paziente, e non iscappi al di fuori.

III. Quando poi non si avesse ribrezzo, si potrebbe soffiargli in bocca direttamente senza frammesso col proprio fiato, e soffiargli sforzatamente, come gonfiando una vescica, o un pallone, tenendogli chiuso il naso, ed accostandogli strettamente alle sue labra le labra proprie, onde non si disperda, ed esca al di fuori l'aria, che vi si inspira. Da i primi soffj si può scoprire, se il Sommerso ricupera il suo respiro. Ricuperandolo, si deve il soffio continuare, e replicare, finchè il paziente dia segni di non poterlo più tollerare.

IV. Egli è poi necessario levar di dosso al Sommerso i drappi, ch'egli ha bagnati, ed asciugarlo con diligenza, coprendolo con panni asciutti, e riscaldandolo a poco a poco gradatamente, onde il moto vitale sempre più si promuova, e finalmente anche arrivi alle parti esterne dell'individuo.

V. A risvegliar la persona e richiamarla al senso, ed al moto suo naturale, utilissimi sono stati sperimentati gli stimoli, gli scuotimenti, gl' irritamenti, applicati a tutto il corpo, e a qualche sito particolare di esso. Si raccomandano principalmente le freghe forti, e universali a tutto il corpo, le quali piuttosto che con la mano sarà bene di farle con un panno di lana, onde più facilmente tutta la vita s'incalorisca, e tutte le parti dell'individuo riprendano la loro azione. E saranno utili di più ancora le medesime freghe, se verranno animate da qualche spirito, come si è quello della melissa, di cui leggiermente si sparga il detto panno, o se ne asperga con la palma della mano la vita del Sommerso medesimo.

VI. Si proccuri di svegliare il Sommerso assopito, irritandolo, e battendolo fortemente sotto alle piante, e più ancora stuzzicandolo nelle narici con qualche piuma, o con qualche volatile irritativo, come sarebbe lo spirito volatile del sal ammoniaco.

VII. Va soccorso il Sommerso anche per bocca, risto-

randolo con opportuni nutrimenti e cordiali; come sarebbe un brodo bollito con un pò di Cannella, o qualche sorso di vin di Cipro, o d'acqua di Melissa, o di Cedro. Ma si avverta, che non si tenti mai di cacciargli giù per la gola cosa alcuna violentemente, quando egli prima non mostri di poter inghiottire con libertà. Violentato morirebbe d'una soffocazione.

VIII. Secondar dunque S. E. volendo la Paterna carità del Sovrano, in forza del presente Bando, ordina, provvede, e comanda, che accadendo qualunque sommersione ossia nel Mare, o nei Fiumi, Laghi, Pozzi, Cisterne, ed in altri somiglianti luoghi, o trovando sul lido, e dentro le acque qualche Persona naufraga, debba ognuno, (quando però non vi sia alcun sospetto, in qual caso dovrà subito darne parte al Senato, e General Diputazione per gli opportuni provvedimenti,) con tutta la sollecitudine accorrere, per usare i rimedj sopra descritti. Ma perchè molte volte, oltre le suddette cose, possono convenire, ed essere necessarie altre operazioni, le quali debbono essere deliberate, ed eseguite dai Medici, e dai Chirurgi, seguendo S. E. il suo caritatevole zelo, ordina, e risolutamente comanda, che nel detto caso dei Sommersi dall'acqua estratti, sia preciso debito di chi gli ha raccolti, di ricorrere con tutta sollecitudine all'ajuto del Medico, e del Chirurgo più vicino, i quali tutte le volte, che a questo fine saranno chiamati, avranno l'obbligo di prontamente e senza alcun ritardo accorrere, ed impiegarsi nelle operazioni sopra indicate, ed in tutte le altre ancora, che crederanno colla loro intelligenza più convenienti; avendo a tal fine fatte passare all'Accademia de' Medici di questa Capitale molte copie della Dissertazione Medica del Dottor Vicentini.

IX. E perchè si animi ognuno oltre gl'impulsi della natural carità a contribuir la sua opera in una azione così meritoria, fa pubblicamente S. E. sapere, ed intendere, che chi avrà parte nella ricuperazione, e intiero ravvivamento di qualunque Sommerso, tanto raccoglendolo, che chiamando un Professore di Medicina per soccorrerlo, e così pure principalmente il Medico, o Chirurgo, che si sia impiegato, riporterà dal Senato, e General Diputazione, fatta legittima fede del soccorso dato, un premio in denaj, corrispondente a quell'opera, che avrà apprestata.

X.

X. Chiunque poi ometterà di raccogliere gl'infelici Sommersi, e trascurerà di prestar loro da canto suo il necessario caritatevole soccorso, come pure quei Medici, e Chirurghi, che chiamati non cureranno d'intervenire al sollevamento di quei disgraziati; incorreranno in quelle pene corporali, che si riputeranno meritate dalla loro inumana ommessione; ordinando perciò S. E., che al semplice avviso debbano il Senato, e Generale Diputazione fargli arrestare d'ordine nostro nelle pubbliche carceri, affinchè ricevendo il veridico rapporto di tutte le circostanze della barbara trasgressione usata, risolver si possano gli ulteriori gastighi all'empia colpa proporzionati.

Per non ignorarsi finalmente da ognuno sì il premio, che la pena dovuti o alla sua cura, o alla sua trascuragine nel soccorrere gli anzidetti Naufraghi, ha saggiamente provveduto S. E., che si renda noto col presente Editto, non lasciando ella col suo ardente zelo di prevenir, ed esortar tutti a corrispondere agli obblighi della Cristiana Carità, cooperandosi a non far perire disgraziatamente, e senza il debito ajuto i loro Fratelli, per non rendersi in diverso caso responsabili presso di Dio, e del Monarca di ogni menoma trasgressione tanto ripugnante ai doveri dell'umanità: e non altrimenti.

P. S. P. U.
LANZA SIND.
Die 2. *Martii* 4. *Ind.* 771.
Ego D. *Ippolitus de Franchis hujus felicis, & fidelissimæ Urbis Panormi Publicus Præco, Bannum supradictum publicavi per loca solita, publica, & consueta Tubis Regiis &c.*

BANDO, E COMANDAMENTO

D'ordine dell'Eccellentiss.mo Signore

D. GIOVANNI

FOGLIANI DE ARAGONA,

Marchese di Pellegrino, e Valdemozzola, di Viccobarone, Ponte Albarola, Riva, e Carmiano, Signore di Castelnuovo, e di Vighizzolo, &c. Cavaliere del Real Ordine di S. Gennaro, Commendatore nell'a Costantiniana di S. Giorgio, Gentiluomo di Camera con esercizio del Re nostro Signore, suo Consigliere di Stato, Vicerè, e Capitan Generale di questo Regno di Sicilia.

A conservazione della comune salute essendo uno di quegli oggetti, che maggiormente interessar dee la vigilanza, ed attenzione di ogni ben regolato Governo, varie, e replicate in ogni tempo sono state le Ordinazioni, che si sono prescritte sotto le più rigorose pene ad allontanar dalle abitazioni sino ad un certo disegnato termine le immersioni, e macerazioni di Lini, e Canapi, il seminerio dei Risi, lo stagnamento delle acque, l'incendio dell'erba Spinello, e tutte quelle altre cose, che possono rendersi pregiudiziali, e nocive alla Sanità troppo preziosa dei Viventi. Non lasciando però mai la scellerata ingordigia di alcuni malintenzionati di trovar mezzi come impunemente controvvenire ai regolamenti ordinati ad accertar il pubblico bene, impegnasi viappiù da tal conoscenza il forte zelo di Sua Eccellenza colla consulta della Suprema, e General Diputazione alla Sanità del Regno di rinnovar con più rigore le disposte provvidenze, e combinarle con quelle cautele, e pene, che son atte a riparar tutti gl'inconvenienti, ed a trattenere in freno i Controventori.

I. Per dare intanto un fermo, e perpetuo stabilimento a co-

a così necessarie, ed opportune provvidenze, secondar volendo S. E. le zelanti premure della Generale Diputazione, ordina in primo luogo, provvede, e comanda, che nessuno più ardisca, e presuma di avvelenare le acque sì del Mare, come dei Fiumi, Laghi, Bevieri, Peschiere di acque dolci, o altre simili con paste, legni, erbe, radici, o altra qualunque cosa venefica, sotto le pene di anni dieci di galea ai Pescatori, Rigattieri, Rivendugnoli, ed altri qualsisia Venditori, o altre Persone di qualsivoglia grado, e condizione, che malgrado la disposizion del presente Bando commettessero un tale avvelenamento, (o come volgarmente dicesi attassamento), e che contribuissero l'opera loro in palese controvvenzione delle anzidette ordinazioni, e sotto altre pene a S. E., e suo collateral Magistrato di Sanità benviste, in cui incorrerà irremisibilmente, semprechè si verificherà in qualunque modo la controvvenzione.

II. Si ordina parimente, che incorrano nelle stesse pene coloro, che presumeranno d'incendiar la Soda infra la distanza almen di miglia due dall'abitato.

III. Si comanda, che sotto le stesse pene nessuna Persona ardisca di seminar Risi infra la distanza di miglia tre dall'abitazione; ed i Canapi in lontananza di meno di ducento passi, o centocinquanta almeno.

IV. Perchè malgrado gli stabilimenti della suddetta General Diputazione, ed i Bandi promulgati ogni anno dal Senato di questa Capitale, per i quali vien espressamente proibito di non poter immergersi, e macerare i Lini, e Canapi in tutto il corso del fiume Oreto, nè in altro qualsivoglia fiume del Territorio di questa Città, nè in altre acque, stagni, o fossate esistenti nel detto Territorio, si sono trovati degli arditi, e presuntuosi, che hanno vicino le abitazioni, ed in detti luoghi posto a molle Lino, e Canape, volendo S. E. metter fine a tutti questi disordini, e trasgressioni, ha disposto ancora pel presente Bando, che vuole perpetuamente, e da ognuno osservato, la inviolabile esecuzione di queste salutari provvidenze sotto le pene sopra descritte.

In esecuzione di che confermando S. E., e rinnovando tutte le Ordinazioni a tal uopo disposte, che in varj tempi pubblicate si sono, ed il Bando, che suolsi ogni anno dal Senato promulgare, ordina innoltre, provvede, e coman-

manda, che dovendosi in forza delle succitate disposizioni metter a molle i Lini, e Canapi dai 16. Agosto per tutti li 25. del Mese di Settembre, nissuno tanto in tutta l'estensione del Territorio di questa Capitale, quanto nelle Campagne allo stesso vicine, ardisca, e presuma di eseguire la immersione, e macerazione di detti Lini, e Canapi in tutto il corso del fiume Oreto, nè in altro qualsivoglia fiume esistente nel Territorio, o in altre Campagne ad esso vicine, nè in Laghi, Stagni, Fossate, o ricettacoli d'acqua dei proprj giardini, ed orti, ma solamente nel luogo quì appresso disegnato. Principiando cioè dal passo di Squillaci esistente nel fiume sotto il Ponte del Parco, ad andare sopra, e terminando sino al passo di Corromesi, nominato di tre Pertusa; potendosi liberamente nel tempo prescritto, immergere in tutta l'anzidetta estensione del fiume i Lini, ed i Canapi. Ivi solo poi nè in altro luogo potranno mettersi ad asciugare, e nemmeno mazziarsi, o spatularsi in Città, ed avanti le proprie Case di Campagna; ma trasportarli bene asciutti fuori dalle abitazioni, commercio, e passaggio di Persone, per doverli operare; acciocchè dall'esalazioni nocive degli stessi niun danno risentire ne possa la sanità degli Abitanti. Ma perchè questo stabilimento aver possa il suo pieno effetto, dispone S. E. e comanda, che ognuno, il quale abbia seminato Lini, e Canape sia nel Territorio, che nelle altre Campagne allo stesso vicine, debba fare il rivelo esatto della quantità del Lino, e Canape, che avrà raccolto, e del luogo ove si troverà esistente, a quale oggetto passerà per tutte le Campagne suddette un Ufiziale destinato dalla riferita Generale Diputazione a prendere, ed annotare i detti riveli. Riguardando intanto questo Provvedimento la conservazione della comune salute, a cui tanto invigila il Magistrato, che sovraintende alla stessa, e che tanto sta a cuore di S. E., affinchè possa lo stesso inviolabilmente osservarsi, vuole ella, e provvede, che tutti quei, che trasgredissero di fare l'esatto rivelo all'Ufiziale della General Diputazione, o che contraverranno alla disegnazione del luogo, che farassi dal Magistrato, ponendo a molle, o ad asciugare i Lini, e Canapi in altri luoghi fuori degli stabiliti, ed immergendoli prima de' 16. Agosto, o dopo de' 25. Settembre, s'intendano incorsi nella pena di anni dieci di galea, e di per-

de-

dere tutto il Lino; che sarà acquistato interamente al Rivelante, ed in tutte quelle altre pene, che in accrescimento, o in escambio delle anzidette saranno alla General Diputazione, ed a S. E. benviste, e si crederanno adatte alla qualità del delitto, e delle Persone che controverranno.

E finalmente apportando gravissimo nocumento alla umana salute le cattive esalazioni, che si mandano dalle acque stagnate, o nei Laghi sparsi per la Campagna, o in Peschiere, ed altre conserve, chiamate volgarmente Gebbie, che si trovano situate in varj giardini, e luoghi di Campagna; e nelle Beverature, o in altra qualsivoglia parte, ove le acque non avendo il dovuto scolo, muojono, e macerandosi ivi dentro l'erbe, infettano l'aria, esalando delle particelle venefiche, e pregiudiziali, S. E. dietro le premurose insinuazioni del General Magistrato di Sanità ha pensato col presente Bando di ripararvi opportunamente. Ordina quindi, provvede, e comanda, che tutti i Possessori, o sian Proprietarj, o sian Gabelloti, dei Terreni, e della Peschiere, Gebbie, Beverature, o altra somigliante conserva, tanto nella Città, che in tutto il Territorio, ove o per mancanza del necessario scolo, o chiudendo artificiosamente le uscite, a causa di raccoglier le acque, o di nutrirvi, o conservarvi dei pesci, o per altro oggetto, le acque ristagnino, e non possano liberamente scorrere, siano nel preciso obbligo d'impedire qualunque ristagnamento; col dare i debiti scoli ai terreni, ove vadano a radunarsi le acque; nettare, e puiire le Gebbie, Conserve, e Beverature; dare alle stesse la libera uscita, rinnovando sempre le acque, e non facendole lungamente morire in quel luogo; nè conservar nelle stesse alcuna sorte di pesce, che per nutrirsi ha bisogno delle acque putride, e del fango, ove marcendo le picciole erbette, e macerandosi, ne risultano le nocive esalazioni. Controvvenendosi a minima parte di questa così salutare providenza, restino i Trasgressori soggetti alle stesse pene sopra stabilite. E perchè deve star a cuore di ognuno non meno la propria conservazione, che quella dei suoi Cittadini, e la comune salute, si obbliga in forza del presente Proclama qualunque, che scorga, e si avvegga della minor trasgressione, di venirla subito a rivelare al Capo della Suprema Diputazione, ac-

cioc-

ciocchè si provveda immediatamente al riparo, e non si permetta col ritardo d'infettarsi, e corrompersi l'aria a segno, che ne sieguano delle perniziose irreparabili conseguenze all'umana salute.

Per la piena osservanza di questi salutari stabilimenti, ordina, incarica espressamente S. E., ed esorta lo zelo di tutti i Deputati di Sanità, del Sindaco, e Proccurator Fiscale della General Diputazione d'invigilare con tutta l'attenzione sopra l'adempimento di tali provvidenze, che riguardano il più importante prezioso oggetto, qual'è la custodia, e sicurezza dell'umana salute. Tanto si eseguirà, e non altrimenti.

P. S. P. U.
LANZA SIND.
Die 19. Junii 6. Ind. 1773.
Ego D. Ippolitus de Franchis hujus felicis, & fidelissimæ Urbis Panormi Publicus Præco, Bannum supradictum publicavi per loca solita, publica, & consueta Tubis Regiis &c.

Cedola Regale della Istituzione perpetua del Senato, e Diputazione della Capitale in Magistrato di Salute, supremo, generale, e indipendente per tutto il Regno di Sicilia.

CAROLUS (DEI GRATIA) REX UTRIUSQUE SICILIÆ, HIERUSALEM &c. INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ, PLACENTIÆ, ET CASTRI, &c. MAGNUS HÆREDITARIUS ETRURIÆ PRINCEPS, &c.

VIcerex, Locumtenens, & Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno. Ill. Principi Villæfrancæ Vicario Generali, ac Ill. Senatibus, & Deputationibus Sanitatis Civitatum Messanæ, Syracusarum, Drepani, Catanæ, & Calatajeronis, nec non Spect. & Nob. Juratis, cæterisque Officialibus Civitatum, & Terrarum hujus prædicti Regni, cui, vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint, aut quomodolibet pervenerint Cons. Reg., & fid. dil. salutem. Quantunque compiaciuta si fosse la magnanima Regal Clemenza dell' Augustissimo nostro Monarca con biglietto di sua Real Segretaria de' 21. Agosto dell' anno scorso stabilire in questo Illustre Senato, e Supremo Congresso di Salute la incombenza appoggiatali sin dalli 28. Giugno 1743. in tempo che il contagio avea incominciato a funestare questo suo fedelissimo Regno, intorno alla direzione di tutto ciò, che conviene alla conservazione della comune salute, ed alle provvidenze, che corrispondono a mantenere la pristina felicità, s' ha goduto, coll' indipendente, ed assoluta autorità di Suprema Regia Diputazione Generale, che prima era stata dal Tribunale del Real Patrimonio, e dopo da questo Magistrato del Commerzio maneggiata; tuttavia si è oggi servita la M. S. per manifestare il suo benigno gradimento, ed approvazione, perpetuamente confermare la deliberazione suddetta con suo Regio Diploma segnato in Napoli li 4. dello scorso Aprile, eseguito da questo Sagro Regio Conseglio sotto li 7. del corrente, del tenor, che siegue: CAROLUS (Dei gratia) Rex utriusque Siciliæ, Hierusalem &c. Infans Hispaniarum, Dux Parmæ, Placentiæ, & Castri, &c. Magnus Hæreditarius Etruriæ Princeps, &c. Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis in hoc Siciliæ Regno. Illustribus, Spectabilibus, Magni-

gnificis, & Nobilibus Regni ejusdem, Magistro Justitiario, Præsidibus Regiorum Tribunalium, Magno Præfecto Supremi Magistratus Commercii, Judicibus M. R. C., Magistris Rationalibus, Thesaurario, & Conservatori Tribunalis R.P., Consiliariis dicti Supremi Magistratus Commercii, Judicibus Concistorii S. R. C., Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum dicti Regni Officialibus majoribus, & minoribus, præsentibus; & futuris, cui, vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint Cons. & fid. Reg. dil. salutem. La S. R. M. del Re nostro Signore (che Dio guardi) con Real Privilegio per via del suo Segretario di Stato, e del Dispaccio di Sua Real Azienda ordina lo che siegue: *DON CARLOS por la gracia de Dios Rey de las dos Sicilias, de Hierusalem &c. Infante de España, Duque de Parma, Placentia, Castro &c. Gran Principe Hereditario de Toscana &c. Por quanto haviendo la Diputacion general de la Salud instituido en mi Ciudad de Palermo con motivo del contagio de la de Mecina del año preximo pasado* 1743. *que tube abien de aprovar en* 19. *de Julio del mismo año, correspondido enteramente, y con aprovacion mia, y de la universal de todos los Magistrados de Italia, a la confianza, que hize de ella en apoyandole en occasion tan funesta, y critica, y durante sus contingencias un encargo tan delicado, y de tanta importancia, disempeñandolo de sde su principio con asidua aplicacion, vigilancia, y acierto, penzando, y disponiendo las precauciones, cautelas, y providencias, con la pratica de las quales, y mediante la misericordia del Altissimo se consiguio el interesante objeto a sì de custodir, y preservar la salud publica, y de atajar el curso de la peste, como de todas las demas operaciones del espurgo de aquella Ciudad, y otros lugares infectos, haviendose exinguido el fatal morbo en mas breve tiempo de lo que se podia experar, y despues de consumidas todas las contumacias prescriptas, por las mas rigorosas leyes de Sanidad, restituendose dicha Ciudad de Mecina, y demas lugares, que estubieron acordonados, a libre practica, y comercio por mar, y por tierra; cuja conducta tan atenta, zelosa, y loable haviendo merecido mi Real acceptacion, y gratitud, y quçrendo dar una muestra perpetua de ella, y al mismo tiempo provcer para lo veni dero a la indemnidad,*

y

y seguridad de la publica salud, que dipende principalmente de la exacta, y puntual observancia de las instruciones y leyes de Sanidad, y de que haya un Magistrado Superior, e independiente, que por peculiar instituto cuyde, y sobrentienda a la observancia, y execucion de ellas con plena jurisdicion, y las necesarias facultades en todas las materias, y negocios de Sanidad, y sobre las Deputaciones locales, resolvi en veinte y uno de Agosto del año proximo pasado 1745 instituir, crear a la referida Diputacion general de la Salud en la conformidad, que se halla presentemente compuesta por Magistrado perpetuo, ordinario, y supremo de la Salud en dicho Reyno, y sus Islas adjacentes, con la universal superintendencia, y facultades correspondentes, y con la total independencia de otro qualquiera Tribunal. Por tanto en consequencia, y conforma de mi citada Real deliberacion de 21. Agosto, hè venido en instituir, crear, y deputar, como en virtud de la presente de mi cierta ciencia, motu proprio, y Real determinada voluntad, y con la plenitud de mi Real autoridad nombro, instituio, y creo la Diputacion general de la Salud en la conformidad, que actualmente se halla erigida, y compuesta èn Palermo, por Magistrado, y Tribunal perpetuo, supremo, y ordinario de la Salud en mi Reyno de Sicilia, y sus Islas adjacentes, deviendo ser cabeza de el el Pretor pro tempore de aquella Capital, dando, y concediendo a la expresada Diputacion general la universal inspecion, supirintendecia, y cuidado de todas las materias pertenecientes a la publica Salud, y la authoridad ad correspondente sobre las Diputaciones locales de Sanidad de dicho Reyno, y sus dependencias, como tambien todas las jurisdiciones, y facultades necesarias, convenientes, y oportunas para las cosas, y negocios, que a la publica Salud pertenecen, en la misma forma, que ha usado hasta ahora dicha Diputacion general, y que usaron por lo pasado el Tribunal de mi Real Patrimonio, y sucesivamente el Supremo Magistrado del Comercio, sin restricion alguna. Siendo mi Real deliberada voluntad, que la mencionada Diputacion general sèa, y se considere por Tribunal Supremo, e indipentente de todos, y qualesquiera otros Tribunales, como por tal lo deputo, y declaro en la cosas de Salud; abdicando a este fin do todos ellos, y expressamente del Tribunal de mi Real Patrimonio, y del Supremo Magistrado del Comercio la superintendencia, conocimiento, y jurisdicion, que en virtud de las

 car-

cartas Reales de los Señores Reyes mis Predecessores, y mias han tenido en los pasados respectivos tiempos sobre las materias de la Salud publica. Y ordeno, y mando al Illustre Principe Orsini mi Virrey Lugartheniente, y Capitan General de dicho Reyno, y a los, que le sucedieren en dichos cargos, como tambien a los Magnificos, Fieles, y amados nuestros los Presidentes, Juezes, Maestros Racionales, y Consejeros de los Tribunales de la Gran Corte, Patrimonio, Coneistorio, y del Comecio, a las Diputaciones locales de la Sanidad, y a todos los demas Ministros, y Oficiales majores, y menores, presentes, y futuros del expresado mi Reyno, traten, reputen, y estimen, y consideren a la mencionada Diputacion general por el ordinario, privativo, perpetuo, y Supremo Tribunal, y Magistrado de la Salud publica independente de otros qualesquiera Tribunales, y le guarden, y observen, hagan guardar, y observar todas las jurisdictiones, facultades, potestades, prerogativas, y honores, que como a tal Tribunal Supremo en las cosas, y negocios pertenecientes a la Salud publica le tocan, pertenecen, y corresponden, en la misma forma, y manera, que se ha praticado, y observado con el Tribunal de mi Real Patrimonio, y con el Supremo Magistrado del Commercio en los respectivos tiempos, que han tenido la inspecion, y superintendencia general de la Salud, sin que por ningun motivo, ni causa se haga, ni se intente hacer lo contrario, por quanto nuestra Real Gracia deven tener cara, y bajo la pena de mil onzas de oro, que se aplicarà a mi Real Erario, contra quienes dicha pena se podrà imponer; En testimonio de todo lo qual, y paraque sea firme, y valido perpetuamente en todos tiempos, hè mandado despachar esta Cedula firmada de mi Real Mano, selladan con el sello de mis Armas, y refrendada por mi infrascripto Secretario de Estado, y del Despacho de mi Real Hacienda, la qual deverà registrar, y notar en las partes donde tocare, y combenga, que asì procede de mi Real determinada voluntad. Dada en Napoles a quatro de Abril de mil sietecientos guarenta y seis. Yo. EL REY. Registrada en los titulos de Sicilia a fol. 164. Locus ✠ Sigilli. D. Juan Brancacho. V. M. instituie, y crea, por Tribunal, y Magistrado Supremo de la publica Salud en el Reyno de Sicilia, y sus Islas adjacentes a la Diputacion general, que se formò en Palermo con motivo del contagio de Mecina. Præsentata Panormi die vigesima sexta mensis Aprilis 1746., & mandat S. E. quod Illustris Regius Consiliarius

Con-

Conservator Regii Patrimonii recognoscat, & referat. Papè Prothonotarius. Die vigesima octava ejusdem mensis Aprilis. Facta recognitione, & relatione prædictis S. E. mandat, quod fiant executoriæ sub visione Sacri Regii Consilii. S. Martino Mag. Rat. Conservator. Perciò in esecuzione di quanto la prefata M. S. ordina, ed in virtù della nostra preinserta provista vi diciamo, ed ordiniamo, ed a chi spetta incarichiamo, che vogliate, e dobbiate, e per cui si deve facciate eseguire, ed osservare il preinserto Real Privilegio di parola in parola, e dalla prima linea sino all'ultima secondo la sua serie, continenza, e tenore, e non altrimenti, guardandovi di fare il contrario per quanto la grazia di S. M. tenete cara. Dat. Pan. die septimo mensis Maji 9. Ind. 1746.

IL PRINCIPE CORSINI.

Gio. Tomaso Loredano P. di G.C.
D. Nicolò Mira P. del Conc.
D. Francesco Paladini Giud. della R.G.C.C.
D. Filippo Cambria Giud. della R.G.C.C.
D. Antonino Amato Giud. della R.G.C.
D. Antonio Denti Giud della R G.C.Civ.
D. Giuseppe Areda Giud della R.G.C.Civ.
D. Gio. Battista Arceri Giud. della R G.C.C.
Domenico Landolina A. F. della G.C.
D. Ignazio Papè Protonot.
Francesco Invidiato Giud del Conc. D. Francesco
D. Francesco Vitale Giud del Conc. Notarbarto-
D. Gaspare Agnello Giud. del Conc.lo M.P.

D. Andrea Giuf. Riggio Tef. Gen.

D. Blasio de Spucches P del R.P.
Onofrio Scassa Consulto e.
D. Rosario Frangipane P.M.R.
Giovanni M.S Martino M.R. e Conf.
Pietro Filingeri M R.
D. Antonio de Sandoval M R.
D. Domenico Collaatino M.R.
D. Giuseppe Catena M.R.
D. Vincenzo Vanni M.R.
D. Stefano Airoldi M.R.
D. Giuseppe Asmundo Paternò A.F
D. Giuseppe Procopi M.S.
D. Francesco Alias Aud. Gen.

Dominus Vicerex, & Generalis Capitaneus mandavit mihi
D. Ignatio Papè Prothonotario, & vidimus
omnes de Sacro Regio Consilio.

Esecutoria di Real Privilegio, per il quale S. M. (che Dio guardi) istituisce, e crea per Tribunale, e Magistrato Supremo della pubblica Salute in questo Regno di Sicilia, e sue Isole adjacenti, la Deputazione Generale, che si formò in questa Capitale a motivo del contagio di Messina.

D. Pietro Battaglio Reg. Coag. dell'Officio
di Protonotajo del Regno.

E co-

E come meglio per detta Real Cedola, per la di cui puntual'esecuzione è stato risolto far le presenti circolari, colle quali nel tempo stesso, che vi partecipiamo la preinserta Real determinazione di S. M., per doverla puntualmente eseguire, ed osservare de verbo ad verbum, & a prima linea usque ad ultimam, giusta la sua serie, continenza, e tenore, con quell'attenzione, che esiggono le Sovrane disposizioni della M. S., in conformità d'essa v'ordiniamo, ed a chi spetta incarichiamo, che d'oggi innanti, e per l'avvenire dobbiate tutte le dipendenze, affari, e materie, che riguardano, e concernono alla pubblica salute del Regno, e sue Isole adjacenti parteciparle a Noi, per via di questa Suprema Regia Diputazione generale di Salute dalla M. S. a quest'effetto perpetuamente eretta, e stabilita, conforme sin adesso s'è praticato, e non altrimenti. Datum Panormi die 14. Maji 1746.

IL PRINCIPE CORSINI.

Il Principe di Malvagna Pret.
Giulio Benzo Sen.

Il Pñpe d'Aragona Dip.
Carlo di Napoli Dip.
Pietro la Placa Dip.

D. Giovanni Zappino, e Termini M. Not.

Lettere circolari, colle quali nel tempo stesso, che si partecipa la Real deliberazione di S. M. interno all'erezione perpetua della Suprema Regia Diputazione generale di Salute, si previene la puntual'esecuzione di quanto nel preinserto suo Real Diploma si dispone.

Diploma Regale, in cui si concedono ai Diputati della General Diputazione di Sanità gli onori, prerogative, e preminenze di Regj Consiglieri.

EXMO SEÑOR:

CON Despacho Real, que hè recibido por la via de Hazienda en data de 27. del cahido, se me previene lo que siegue. = Exmo Señor. Haviendo sometido a la Soberana Inteligencia del Rey, la Gracia, que ha implorado el Parlamento General de ese Reyno concluydo a 30. del mes pasado, paraque la Diputacion General de la Salud de ese Reyno con todos los Miembros, que la componen, queden condecorados, y gozen de todos, y qualesquiera honores, prerogativas, exemptiones, tratamentos, que se consideran à los demas Supremos Magistrados, Tribunales, y Ministros del Sacro Consejo Colateral del Governante; Se ha dignado S. M. condescender a esta domanda del Parlamento General, y quiere que asì como se benignò erigir el año de 1744. a la Diputacion de Salud de esa Capital en Supremo Tribunal independiente de qualquier otro, y Cabeza de todas la demàs Diputaciones de Salud de ese Reyno, asì la misma como tal Diputacion General de Salud, y sus Miembros, que la constituyen, y que consequentemente vienen en el numero de los Consejeros Regios, gozen de todas las prerogativas, preheminencias, honores, y tratamientos, que estan concedidos, y se guardan à los demàs Supremos Tribunales, Magistrados, y Consejeros Regios de ese Reyno, menosque la exempcion personal para la satisfacion de las deudas, y delas Propinas, y Franquicias sobre el Real Erario. Y asì de Real Orden lo partecipo a V. E. paraque expida las que resultan en las partes donde convenga, para el mas exacto, y puntual cumplimiento de esta Gracia. Dios guarde a V. E. muchos años como desseo. Napoles &c. En cumplimiento de quanto ha deliberado S. M. con dho Real Despacho al mismo tiempo, que lo comunico a V E. per extensum para su inteligencia, gobierno, y por lo que fuere de su inspecion, lo tengo tambien comunicado de la misma manera con Billettes de oy

a los

a los Tribunales de Real Patrimonio, de la Regia Gran Corte Sede plena, del Concistoro, del Santo Oficio, de la Regia Monarquia, de la Santa Cruzada, y àlas Cortes Pretoriana, y Capitanial, del Auditor General, del Regio Apalto del Tabacco, al Conservador General del Real Patrimonio, y al Prothonotario del Reyno, à cadauno de ellos para su noticia, y gobierno en su respectiva Jurisdicion. Dios guarde à V. E. muchos años como desseo. Palermo 11. de Mayo de 1754.

Exmo Señor

Duque de la Viefuille.

Exmo Senado, y Diputacion General de la Salud.

Biglietto Viceregio, in cui si dichiara spettare alla General Diputazione di Sanità il conoscimento delle pendenze per la visita, che pretende fare il Collegio degli Aromatarj alle Botteghe dei Confettieri, e Droghieri.

ECCMO SIGNORE

COn motivo di avermi fatto ricorso il Collegio degli Aromatarj di questa Capitale per eseguirsi un atto provvisionale spedito dal precedente Pretore Marchese di Giarratana, affinchè visitasse detto Collegio le Botteghe dei Confettieri, e Droghieri, non ostante l'atto supercessoriale spedito dal Tribunale del Real Patrimonio, a cui si gravarono questi ultimi, incaricai all' attual Pretore Principe di Carini, previo l'allegato informo, che richiesi al Protomedico D. Francesco Pignocco, di far eseguire con effetto l'atto menzionato. E in risposta rappresentandomi il suddetto Pretore coll' annessa Consulta, che lo conoscimento di tal pendenza spetta a cotesta General Diputazione, rimetto pertanto tutto all' E. V. affinchè provveda il conveniente. E nostro Signore la feliciti molti anni, che le desidero. Palermo 23. Gennajo 1751.

Eccmo Sig.

El Duque de la Viefuille.

Eccmo Senato, e Diputazione Generale di Salute.

INDICE

DELLE COSE NOTABILI.

Di-

Pe-

T

V

Z

FINE.

ISTRUZIONI

E REGOLAMENTI

DELLA SUPREMA GENERALE DIPUTAZIONE DI SALUTE.

Volendo il Senato di questa Capitale dar pronto riparo agli inconvenienti ed abusi introdotti insensibilmente in questo Lazzaretto tanto in pregiudizio della pubblica Salute, che in discapito de' privati interessi di tutti coloro, che depongono in Contumacia le proprie Mercanzie, ha creduto suo indispensabile dovere, previo il parere, e Decreto di tutta la Generale Diputazione pubblicare le seguenti Istruzioni, che serviranno di norma, e di Legge invariabile fino a nuova disposizione.

I. Non potrà il Capitano del Lazzaretto ammettere in Contumacia nè Persone, nè Merci di sorta alcuna, senza l' ordine in iscritto dell' Illustre Pretore qual Capo della Diputazione di Salute, e del Senato.

II. Il trasporto delle Mercanzie, e Persone sarà eseguito sopra Battelli proprj de' Bastimenti in Contumacia, o con altre Barche, ed altri Facchini con dover restare in contumacia per tutto il tempo designato al Bastimento, ed alle Merci; e detto trasporto sempre coll' assistenza del Guardiano di Sanità, essendo tenuti i Marinari di riporre le Merci nel luogo designato dal Capitano del Lazzaretto, e far diretto, ed immediato ritorno al loro imbarco sulla scorta del medesimo Guardiano.

*

III. Lo Scrivano farà una distinta ed esatta nota di tutte le Mercanzie introdotte in Lazzaretto, per indi estrarne dal suo Libro di Conti due simili, cioè una da rimettersi immediatamente al Capitano del Bastimento, co' medesimi Marinari del Battello, acciò si confronti a tempo opportuno colle Polizze di Carico, per indi evitare ogni controversia nella riconsegna delle Mercanzie; e l' altra firmata tanto dallo Scrivano, che dal Capitano del Lazzaretto, sarà destinata per il Sig. Pretore, per indi poter verificare i Diritti da pagarsi secondo la susseguente Tariffa.

IV. La rispettiva quarantena comincierà a correre per i Bastimenti, ed Equipaggi dal giorno in cui termina il discarico delle Merci in Lazzaretto. E per le Merci dal giorno in cui le medesime termineranno di essere disballate nel Lazzaretto.

V. Le porte dei Lazzaretto in tempo di Contumacia si apriranno dopo uscito il Sole, e si chiuderanno pria che tramonti, dovendo gelosamente conservar le Chiavi il Capitano del Lazzaretto, a cui è affidata l' esecuzione di tal Legge.

VI. Vien proibito a qualunque Persona in Lazzaretto tener Cani, Gatti, o alri Animali, e saranno subito uccisi quando mai vi fossero, sotterrandoli, o bruciandoli colle dovute, e solite cautele di Sanità.

VII. Il Capitano del Lazzaretto è tenuto visitar le stanze, ed i Magazzini due volte al giorno, all' oggetto d' invigilare sull' esatta osservanza delle Quarantine, e sul proprio dovere de' Facchini destinati allo svaporamento, e ventilazione delle Mercanzie; curi che i medesimi usino tutte le possibili cautele, tanto per l' accerto della pubblica Salute, che de' particolari interesssi nel maneggiare tanti differenti Articoli.

VIII. Essendo principalmente affidato il maneggio delle mercanzie in Contumacia alla Coscienza d' una Compagnia di Guardiani, bisogna conoscerne a fondo, le rispettive qualità morali, pria che se ne facci l' individuale scelta; Non potranno essere ammessi al tempo istesso due Fratelli, nè un Padre, ed un Figlio. E' vietato a tali Facchini di tenere Osteria, o fare altro negozio colle Persone di Contumacia, nè tampoco ricevere dalle medesime cosa alcuna sotto qualsivoglia pretesto, o di donazione, o di straordinario Servizio, restando soggetti i Contravventori, oltre la perdita dell' Impiego, alla pena di anni trè di Carcerazione: Il numero e la scelta, è rimessa alla prudenza, ed arbitrio del Signor Pretore, e se mai ogni rispettivo Proprietario, vor-

rà a sue spese aggiungervi una persona di sua fiducia, possa ciò farlo previo il permesso in iscritto del suddetto Signor Pretore.

IX. Non potendosi interamente pubblicare tuttociò che particolarmente si ricerca per mettere a coperto la pubblica Salute, il Diputato ivi presente saprà supplire tutto il rimanente sulla scorta di quei saggi Provvedimenti, che trovansi pienamente stabiliti ne' Statuti di Sanità.

X. Per i Diritti da pagarsi in Lazzaretto dai rispettivi Proprietarj delle Mercanzie ivi disbarcate si fa sapere, che la Suprema Generale Diputazione li ha fissati giusta seguente Tariffa da esigersi dal Senato per ragion di Magazzinaggio, e Riposto; Regolamento diretto dalla massima dolcezza; e con preventiva riflessione di evitare nel tempo istesso l'apprezzo solito farsi anticipatamente, il quale porta seco, oltre la lunghezza del tempo, la deteriorazione delle Mercanzie.

In riguardo poi agli Uffiziali, e Persone neccessarie, ed assistenti, il Senato appalesa di aver già da oggi innanzi assegnati, e fino a nuova disposizione i corrispondenti soldi per suo conto al Signor Abbate D. Vincenzo Lena, all' Attitante D. Mariano Milone, allo Scrivano D. Paolo Leonardi, al Contestabile D. Francesco Leonardi. Tutti gli altri quali sono, il Custode di Sanità, il Procurator Fiscale, il Capitano del Lazzaretto, il Medico, o Medici, le Guardie tutte, dovranno pagarsi dai rispettivi Proprietarj delle Mercanzie, giusta le stabilimento de' Statuti ne' Capitoli 134., 201., 202., 203., come meglio qui sotto.

Per i Diritti spettanti al Custode di Sanità si leggano li Cap. 54. fino al Cap. 63. inclusive de' Statuti, come anco li Cap. 199., che per brevità tralasciamo.

XI. Avvicinandosi il termine d'ogni contumacia, il Proprietario delle Mercanzie curerà estrarsi conto esatto dal Libro dello Scrivano, acciò depositi in Tavola; o da un Cassiere designando dal Pretore, i Diritti corrispondenti secondo la Tariffa, portandone fede del pagamento al detto Illustre Signor Pretore, che darà in seguito il permesso in iscritto per l'estrazione delle Merci del Lazzaretto.

XII. Le Mercanzie non suscettibili d'Infezione, o che abbiano soltanto bisogno di rivedersi, e di purgarsene le Casse, Botti, o altro inviluppo esterno, non saranno soggette a Diritto alcuno.

XIII. Verificandosi il Caso, che s' introducano in Lazzaretto degli articoli non menzionati nella presente Tariffa, il Diputato di salute ivi pre-

**

sente in ogni giorno, potrà prudenzialmente assegnarne un regolare Diritto, tenendo presente il Catalogo di Merci, che trovansi nelle Istruzioni di altri Lazzaretti, e proporzionato alla descritta Tariffa.

XIV. Gli Uffiziali destinati per la giornaliera assistenza, son tenuti trovarsi in Lazzaretto alle ore otto della mattina, e restar fino al Mezzogiorno; e per il dopopranzo alle ore 21. e mezza fino alle ore 23. e mezza.

XV. Non potrà sbarcarsi Mercanzia alcuna in Lazzaretto dopo le ore 23. e mezza, e quella in pratica uscire fino alle ore 22. e mezza.

XVI. Non potrà entrare in Lazzaretto Carozza; o Persona alcuna, senza il preventivo permesso del Pretore, o del Deputaio, ed in loro mancanza del Capitano del Lazzaretto.

XVII. Devesi assegnare per ogni 40. Colli un Guardiano nelle Merci in Contumacia per la ventilazione, e due Guardiani sorpassando li 40. Colli da pagassi oltre li diritti della Tariffa dalli Proprietarj a tt. 3. il giorno secondo i Statuti di Sanità.

XVIII. Li Passaggieri vorranno consumare a Lazzaretto la Contumacia, non potranno condursi nella loro abitazione nè Merci, nè veruna sorta d' armi, ma semplici Robbe usuali.

E per la Camera assegnata per consumar la quarantena pagheranno al Senato tarì 4. al giorno.

STABILIMENTO NE' STATUTI DI SANITA'

Per tutti gli Uffiziali, e Persone del Lazzaretto.

CAP. CXXXIV.

Per l'assistenza del disbarco, o imbarco succitato, non possa esigere il Proccuratore Fiscale più di tari dieci, oltre del commodo di Carrozza, o altro essendo in luogo distante dalla Casina di Sanità; a condizione però di dover assistere per tre ore continue, tanto se si faccia la mattina, quanto il dopo pranzo. Non possa il Medico pretendere più di tarì dodici, sì per diritto della relazione, come se venisse chiamato ad intervenire nel detto imbarco, o disbarco colle stesse condizioni sopra espressate.

CAP. CCI.

Il Capitano del Lazzaretto, che in forza del suo obbligo dee permanere di notte, e di giorno nel medesimo, durante qualsivoglia quarantena, ed espurgo, non possa esigere più di tarì sei al giorno: ed essendovi nello stesso tempo più quarantene, debba il diritto esigersi similmente *pro rata*. Nel caso però, che nel detto Lazzaretto fossero molte le quarantene, che oltrepassassero il numero di tre, possa egli esigere tarì dieci al giorno rispetto alla molta fatica, che deve fare, ratizzandosi nella stessa maniera li tarì dieci al giorno sopra tutte le riferite quarantene. Questo Capitolo è conforme a quanto venne disposto nella Real Pandetta dell' anno 1751. al §. 5., e fu ultimamente da S. M. confermato col suddetto Reale Dispaccio de' 14. Novembre 1771.

CAP. CCII.

Per le Guardie di Sanità, che si appongono alla custodia del Lazzaretto si sono già sopra stabilite le opportune Istruzioni, che sono obbligate d'inviolabilmente osservare, non potendo esigere più di tarì tre al giorno per mercede della loro fatica, ed assistenza.

CAP. CCIII.

Il Medico, oltre il diritto della prima visita di salute, che si è stabilita nei Capitoli antecedenti, tanto pell' ultima al fine della contumacia, quanto per le altre, che nel più di tarì sedici, cioè tarì quattro per commodo dell' accesso sino al Lazzaretto, e tarì dodici per le sue fatiche, e per le relazioni, che gli verranno ricercate, colle stesse clausole, e condizioni di sopra disposte.

TARIFFA

PER L' ESAZIONE DE' DIRITTI DEL LAZZARETTO DI PALERMO.

Merce	Quantità	Diritto
Caffè) Cacao) Camomo)	1. Sacco	onz. -- 4.
Calicot	1. Cassa d'ogni qualità	onz. -- 24.
Calze di Cottone	1. Cassa idem, idem	onz. -- 20.
Cambrick	1. Cassa id., id.	onz. -- 24.
Cannnella	1. Balla di due Cinrli	onz. -- 24.
Cappelli	1. Cassa di pelo, paglia, seta	onz. -- 20.
Carta	1. Balla da scrivere, o bianca d'ogni sorta	onz. -- 7.
Carta	1. Balla stampata, o da straccia	onz. -- 4.
Chincaglia	1. Botte d'ogni sorta, e qualità	onz. -- 20.
Detta	1. Cassa idem, idem	onz. -- 10.
China China	1. Cassa, o Zurrone con Cuojo	onz. -- 14.
Detta in Cassette, o Zurroni		onz. -- 7.
Cottone filato	1. Balla	onz. -- 16.
Detto	1. Balla detto in Natura	onz. -- 8.
Cordovani	Per ogni cento di qualunque sorta, e qualità	onz. -- 2.
Cuoja	Per n. 100. di America, pelosi	onz. -- 10.
Detti	Per n. 100. di Barbaria piccoli	onz. -- 6.
Detti	Per n. 100. Conciati intieri	onz. -- 16.
Detti	Per n. 100. detti in mezzine	onz. -- 8.
Danti	1. Pelle grossa	onz. -- 6.
Detti	1. detta piccola	onz. -- 3.
Fazzoletti	1. Cassa di Bambagia d'ogni sorta	onz. -- 20.
Lana	1. Balla di ogni sorta, e qualità	onz. -- 14.
Lino	1. Balla idem, idem	onz. -- 14.
Libani	1. Dozzina	onz. -- 3.
Marrocchi	1. Dozzina	onz. -- 6.
Mussolini	1. Cassa, o Balla d'ogni sorta, e qualità	onz. -- 28.
Mussolinone	1. Balla idem, idem	onz. -- 14.
Maglioni	1. Botte in Bamgagia, o Lana id., id.	onz. 1.
Detto	1. Cassa dette idem, idem	onz. -- 20.

Panni	1. Balla fini, ed ordinarj d'ogni sorta	onz 1.	10.	
Pelli	Per n. 100. pelosi	onz —	5.	
Dette	Per n. 100. di agnello	onz —	—	3.
Dette	Per n, 1000. di Coniglio	onz —	—	18.
Dette	Per n. 100. di Gatti di Montagna	onz —	—	8.
Dette	Per n. 100. di Volpe	onz —	—	18.
Dette	Per n. 100. di Martore	onz —	6.	
Dette	Per n. 100. Alacche	onz —	—	5.
Dette	Per 1. Dozzina di Cerviotti	onz —	—	4.
Pepe,	1. Sacco	onz —	4.	
Plachè	1. Botte d'ogni sorta, e qualità	onz 1.		
Detto	1. Cassa idem, idem	onz —	24.	
Seta Grezza	1. Balla	onz —	24.	
Detta lavorata In Drappi	1. Libbra	onz —	—	6.
Tabacco Brasile	1. Rollo	onz —	4.	
Detto in foglia	1. Balla fasciata in Cuojo	onz —	4.	
Detto in piccoli Rolli		onz —	2.	
Detto Rapè	1. Botte in Bastone d'ogni qualità	onz —	8.	
Detto	1. Cassa detti idem, idem	onz —	4.	
Detto in foglia legato in spago		onz —	7.	
Detto Lodrino	1. Botte in Carote di 5. quintali	onz —	8.	

IN PALERMO

DALLA TIPOGRAFIA DI FRANCESCO ABBATE QUONDAM DOMENICO

1813.